Allegato "1"

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

CALENDARIO VENATORIO 2026-2027

PREMESSA GENERALE SULL'ADOZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO

La disciplina dell'esercizio venatorio per la stagione 2026/2027 deve essere definita mediante l'adozione di un nuovo calendario venatorio regionale, quale atto amministrativo necessario per la concreta regolazione dell'esercizio venatorio, autorizzato per legge, nel rispetto del quadro normativo statale e regionale vigente e, in particolare, dei limiti temporali, delle specie cacciabili e delle condizioni di prelievo stabiliti dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157, legge di grande riforma economico-sociale, che detta gli standard minimi e uniformi di tutela dell'ambiente, del patrimonio faunistico e dell'ecosistema, vincolanti sull'intero territorio nazionale, comprese le Regioni a Statuto Speciale.

In particolare l'articolo 18 della legge n.157/1992, nel testo vigente, dispone che l'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla legge per ciascuna intera annata venatoria e demanda alle Regioni l'adozione del calendario regionale relativo all'intera annata, al fine di determinare, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla legge, i contingenti massimi giornalieri di prelievo e gli orari dell'attività venatoria, previa acquisizione del parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Il medesimo articolo 18, legge 157/92, consente inoltre alle Regioni di modificare, per determinate specie e in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, i termini temporali stabiliti dalla legge esclusivamente a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.

Al contempo, l'articolo 18 della Legge regionale 01/09/1997, n.33, dispone che l'Assessore regionale per l'agricoltura, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio ed acquisto il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emana il calendario venatorio regionale relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e le specie previste dall'articolo 19, con l'indicazione del numero massimo, complessivo e distinto per ognuna delle diverse specie, dei capi da abbattere per ciascuna delle giornate di caccia.

Il successivo articolo 19 della legge regionale n.33/1997, dispone che L'Assessore regionale per l'agricoltura con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo. Le giornate di caccia previste complessivamente per ciascuna specie non possono in ogni caso superare il numero complessivo di giornate stabilito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157.

La Regione Siciliana ha avviato il procedimento di aggiornamento della pianificazione faunistico-venatoria regionale e, nell'ambito di tale procedimento, sono state acquisite ed elaborate risultanze tecnico-scientifiche aggiornate concernenti le destinazioni differenziate del territorio della Regione Siciliana, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale, lo stato delle popolazioni faunistiche, la distribuzione delle specie, la pressione venatoria e le condizioni ambientali generali del territorio regionale.
Le risultanze sono contenute nella relazione istruttoria predisposta nell'ambito del procedimento di elaborazione del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale, che costituisce documento conoscitivo e istruttorio del procedimento di pianificazione in corso, quale elemento tecnico-scientifico di aggiornamento del quadro conoscitivo regionale, senza che ciò comporti l'approvazione anticipata del nuovo Piano.
L'utilizzazione delle risultanze scientifiche aggiornate acquisite nel procedimento di pianificazione in corso consente all'Amministrazione di fondare l'adozione del nuovo calendario venatorio su un quadro conoscitivo attuale, assicurando, al contempo, la continuità tra l'attività di pianificazione faunistico-venatoria e quella di regolazione annuale dell'esercizio venatorio.
Il presente Calendario è adottato in esito al rinnovato esercizio del potere amministrativo conseguente alla sentenza TAR Sicilia n. 2953/2026 ed è fondato sulle risultanze dell'istruttoria tecnico-scientifica espletata ai fini della sua adozione. Lo stesso viene adottato nelle more dell’appello proposto avverso la citata sentenza del T.A.R. Sicilia Palermo, quindi in attesa della decisione del CGARS sui ricorsi attualmente pendenti. Il nuovo Calendario venatorio della stagione 2026/2027, in relazione alla parte ancora temporalmente fruibile, sulla base del vigente Piano regionale e del quadro conoscitivo aggiornato, assicura altresì il pieno recepimento delle indicazioni tecnico-scientifiche formulate dall'ISPRA nel proprio parere in ordine al calendario venatorio per la stagione 2026/2027 di cui alla nota prot. n. 20567 del 16/04/2026 e alle risultanze dell’ulteriore istruttoria e relativo parere dell’ISPRA prot. n. 62383 del 9 novembre 2026, assicurando il pieno rispetto dei periodi di prelievo stabiliti dall'art.18 della legge n.157/1992.

ART.1 – Luoghi di caccia

1.1 Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l’attività venatoria nell’ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso a seguito di specifica richiesta presentata alla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.

1.2 Il cacciatore residente in Sicilia, inoltre, può esercitare la caccia alle sole specie migratorie in un massimo di n. 4 AA.TT.C. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli A.T.C. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie) previo regolare versamento di € 5,16 per ogni ATC.

ART.2 – Documenti

2.1 Il cacciatore per l’esercizio dell’attività venatoria deve essere munito di:

1. libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia in corso di validità;
2. attestazione del versamento della tassa di concessione governativa relativa al libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
3. attestazione del versamento dell'addizionale di € 5,16 ai sensi dell'art.24 della legge 157/92;
4. attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 0 l.r. 1 settembre 1997 n.33);

5. attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art.13 l.r. 7 del 2001) per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato eventualmente ammesso oltre a quello di residenza;
6. attestazione del versamento per ogni ambito territoriale di caccia eventualmente prescelto per esercitare la caccia alla sola fauna migratoria;
7. polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
8. polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi nonché polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art.17, commi 7 e 8, della l.r. 33/1997 e ss.mm.ii., come aggiornati dal decreto 23/12/2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n.13 del 18/01/2021; si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell'art.33 comma 1 della l.r. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;
9. tesserino venatorio rilasciato dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza.

I versamenti relativi ai punti 2) e 3) possono essere effettuati in unico bollettino.
Ai sensi dell'art.28 della Legge Regionale 22 febbraio 2023, n.2, dall'1 gennaio 2024, le tasse sulle concessioni regionali in materia di esercizio venatorio, di cui ai punti 4), 5), 6), devono essere versate esclusivamente tramite il portale PagoPA, raggiungibile al link https://pagamenti.regione.sicilia.it/site/pagamento-servizio , secondo le modalità in esso specificate.
Questi ultimi versamenti possono essere effettuati anche in unica soluzione.

2.2 Ogni cacciatore deve annotare *in modo indelebile*, negli appositi spazi del tesserino, il giorno e l'ambito territoriale di caccia (ATC) scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera; qualora nella stessa giornata eserciti l'attività venatoria in più di un ambito territoriale di caccia (ATC), al fine di avere dati omogenei sui capi abbattuti per ATC, deve compilare una pagina del tesserino per ogni ATC prima di iniziare l'attività venatoria.
Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale e migratoria dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento.
Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di rendicontazione derivanti dalla direttiva 2009/147/CE e dal decreto del Ministero dell'Ambiente e del Ministero delle Politiche Agricole del 06/11/2012, è necessario che anche i capi abbattuti fuori regione dai cacciatori siciliani vengano riportati sul tesserino venatorio, con le medesime modalità previste per la registrazione dei capi abbattuti nel territorio regionale.

2.3 Il cacciatore non residente in Sicilia, autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia in cui è stato ammesso, utilizza il tesserino venatorio rilasciato dalla regione o dalla provincia di residenza. La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinata al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili, ai fini del conteggio, con le giornate di caccia fruite in altre regioni.

2.4 I cacciatori residenti in altra regione, analogamente ai cacciatori residenti in Sicilia, sono tenuti a rispettare le prescrizioni e i limiti stabiliti per la caccia all'avifauna migratrice negli A.T.C. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie), giuste apposite regolamentazioni collegate al presente calendario venatorio.

ART.3 – Giornate e orari

3.1 La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica. Il cacciatore ha la possibilità di scegliere n. 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, vietato. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. L'attività venatoria deve essere praticata esclusivamente nelle forme previste dalla l.r. 33/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art.13 della Legge dell'11/02/1992, n.157.

3.2 La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
Esclusivamente per la caccia alla beccaccia l'esercizio venatorio è consentito da un'ora dopo il sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto.

3.3 Le Ripartizioni Faunistico Venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

ART.4 – Specie e periodi di prelievo venatorio

4.1 L'attività venatoria, in conformità a quanto espresso dall'ISPRA nel parere trasmesso con nota prot.20567 del 16/04/2026, è consentita per i seguenti periodi e per le specie di seguito riportate.

APERTURA GENERALE

L'apertura della caccia il 20 settembre (terza domenica di settembre) è espressamente prevista dalla L. 157/1992 e dalla l.r. 33/1997. Risulta inoltre in piena armonia con la Direttiva 147/2009 CE.
Le disposizioni ed integrazioni apportate alla Legge 157/1992 dalla Legge 04/06/2010 n.96 "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – Legge comunitaria 2009*" non hanno disposto, per quanto attiene le specie di caccia ed i periodi di attività venatoria, una modifica diretta al comma 1 dell'art.18 che stabilisce i termini (terza domenica di settembre – 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia e, al comma 2, attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che "*… i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato*…" per le singole specie.
I predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art.18 della L.157/1992 dall'art.42 della legge 96/2010, in particolare con l'inserimento del comma 1 bis, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE così come sancito dall'art.1 comma 4 della L.157/1992.
In altri termini il Legislatore, decidendo di non modificare il comma 1 che stabilisce le specie di avifauna migratoria cacciabili in Italia ed i relativi periodi, pur dopo l'inserimento del comma 1 bis, ha evidentemente ritenuto che la calendarizzazione fosse già sufficientemente prudenziale e rispettosa del principio di precauzione senza il pericolo che si possa permettere l'attività venatoria durante il periodo di migrazione prenuziale, la nidificazione e la dipendenza dei nuovi nati. I periodi di caccia di cui al comma 1 dell'art.18 della Legge n.157/92 sono stati anzi ulteriormente avvalorati

dall'art. 1, comma 551 della Legge n.207 del 2024 che ha introdotto modifiche significative allo stesso comma 1 dell'art.18 della Legge n.157/92, stabilendo che l'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla legge per ciascuna annata venatoria.
Anche le recenti modifiche alla Carta Costituzionale degli artt.9 e 41 non hanno comportato alcuna modifica della normativa sopra richiamata. Sul punto il TAR Lombardia con la sentenza n.2583/2024, nel ritenere la questione di legittimità costituzionale sollevata manifestamente infondata, ha infatti ribadito come "*la norma dell'art. 9 della Costituzione, ancorché inserita nei Principi Fondamentali di quest'ultima, appare di carattere programmatico e non immediatamente precettivo, creando un riserva di legge statale sulle modalità di tutela degli animali e rinviando quindi l'individuazione concreta di tali forme di tutela alle scelte del legislatore statale"*.
Tutte le specie di uccelli oggetto di caccia, ad eccezione del Colombaccio (per il quale comunque ISPRA ha sempre ammesso l'apertura nel mese di settembre) sono fuori dal periodo riproduttivo o nell'ultimo giorno di questo secondo il documento Key Concepts aggiornato nel 2021.
Inoltre, per quanto riguarda la caccia ai corvidi ed al colombaccio da appostamento nel periodo residuo dal 21 al 31 gennaio 2027, secondo ISPRA andrebbe esercitata a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici e ad una distanza superiore a 1000 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci.
<u>In tale direzione</u>
Si precisa, che:

- in adempimento agli obblighi internazionali e comunitari, in Sicilia è stato attuato il *Piano Regionale dei parchi e delle riserve naturali (*ex Decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente – A.R.T.A.) n. 970/1991 come modificato dal Decreto A.R.T.A. del 17/07/2015;
- attraverso l'attuazione di tale piano, i boschi siciliani dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie sono stati preclusi all'attività venatoria e tutte le aree umide di pregio della Regione sono state interdette alla caccia;
- in aggiunta alle 79 aree protette istituite in forza del citato Piano è stato istituito in Sicilia il Parco Nazionale Isola di Pantelleria;
- l'attività venatoria è in atto vietata, altresì, in 14 Oasi di protezione, distribuite nelle nove province regionali;
- in Sicilia, con Decreto A.R.T.A. n.46/GAB del 21 febbraio 2005, sono stati istituiti n.204 SIC, n.16 ZPS e n.14 aree SIC-ZPS, per un totale di 233 aree, e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con Decreto del 2 agosto 2010 ha riportato per la Sicilia 217 dei 218 precedentemente identificati, escludendo il SIC ITA090025 Invaso di Lentini; in atto l'attività venatoria è consentita esclusivamente in 18 Siti Natura 2000 nel rispetto degli ulteriori limiti stabiliti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto del 17 ottobre 2007 e dal Decreto A.R.T.A. n.442/2012; tale quadro è cambiato dopo che nel dicembre 2024 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha trasmesso il nuovo elenco aggiornato dei Siti Natura 2000 alla Commissione Europea. Allo stato attuale in Sicilia sono presenti 245 siti (16 ZPS, 117 ZSC, 8 SIC, 104 ZPS/ZSC-SIC), che in totale occupano 654.751,71 ha terrestri e 634.425,03 ha di TASP.
- La designazione di 88 nuove Zone di Protezione Speciale (ZPS) attuata tramite D.D.G. 1289/2024 del 7 novembre 2024 da parte del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente è tuttavia ancora *sub iudice*;

- nei rimanenti siti Natura 2000, seppure esterni a Parchi e Riserve naturali, l'attività venatoria è allo stato preclusa per effetto dello stesso Decreto A.R.T.A. n.442/2012;
- In base al calcolo del TASP protetto già effettuato da ISPRA nel corso dell'aggiornamento del Piano Regionale Faunistico Venatorio, lo stesso corrisponde ad ha 768.637,95 pari al 32,67% cui si devono aggiungere le Aree Natura 2000 vietate alla caccia + i buffer che porterebbero il TASP protetto regionale al 36,92% del totale.

La molteplicità delle aree protette e la totalità delle zone umide di pregio, a diverso titolo totalmente precluse all'attività venatoria, consente, quindi, alla Regione Siciliana una elevata tutela del territorio dove le specie selvatiche cacciabili e protette non subiscono alcun disturbo a causa dell'attività venatoria, oggetto di regolamentazione attraverso il presente Calendario Venatorio 2026-2027, in piena aderenza al parere Ispra sulla presente fattispecie, come di seguito articolato:

a) **dal 20 settembre al 3 ottobre 2026: A.T.C. AG1;**
dal 20 settembre al 17 ottobre 2026: AA.TT.C. ME1, ME2,TP2;
dal 20 settembre all'8 novembre 2026: AA.TT.C. AG2, CL1, CL2, CT1, CT2, PA1, PA2;
dal 20 settembre al 14 novembre 2026: AA.TT.C. EN1, EN2, RG1, RG2, SR1, SR2, TP1.

Mammiferi: Coniglio selvatico *(Oryctolagus cuniculus)*

Ritenuto, con riferimento al coniglio selvatico, di conformarsi alle indicazioni tecnico-scientifiche dell'ISPRA il prelievo venatorio del coniglio selvatico è consentito esclusivamente negli Ambiti Territoriali di Caccia nei quali, sulla base dei dati di monitoraggio disponibili e delle risultanze dei censimenti e dei carnieri delle precedenti stagioni venatorie, sia stata verificata la presenza di popolazioni compatibili con un prelievo sostenibile.

Il prelievo è subordinato al rispetto dei limiti di carniere stabiliti dal presente calendario e delle ulteriori prescrizioni gestionali eventualmente adottate dall'Amministrazione.

È vietata l'attività di ripopolamento mediante esemplari allevati. Il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale assicura il monitoraggio delle popolazioni e dei carnieri e, in presenza di condizioni demografiche, sanitarie o ambientali tali da compromettere la conservazione della specie, può disporre, anche limitatamente a singoli Ambiti Territoriali di Caccia o loro porzioni, la sospensione o la riduzione del prelievo.

L'ISPRA nel parere relativo alla stagione 2025-2026, ammette l'importanza del "Protocollo di monitoraggio del coniglio selvatico" predisposto dall'Amministrazione, richiamando espressamente il ruolo ecologico del Coniglio selvatico come preda dell'Aquila di Bonelli e del Capovaccaio.

Si consideri comunque che l'Aquila del Bonelli è molto aumentata negli ultimi due decenni (Massa et al., 2021), pur con la preapertura al 1° settembre e l'apertura generale alla terza domenica di settembre. Nel caso del Capovaccaio, peraltro, il numero limitato di individui che transitano in migrazione in Sicilia possono trovare ampia biomassa alimentare nelle molte migliaia di conigli che muoiono annualmente per le varie patologie.

L'ISPRA, inoltre, in relazione a quanto evidenziato nel Piano d'Azione del Capovaccaio redatto nel 2009, ritiene che il prelievo venatorio del coniglio selvatico debba avvenire nel mese di settembre solo con l'utilizzo di munizioni non contenenti piombo per evitare fenomeni di saturnismo per il rapace.

Preso atto che il suddetto Piano d'Azione individua solamente nella Sicilia centro-occidentale i siti di distribuzione e di riproduzione del Capovaccaio, peraltro in territori per la maggior parte a vario titolo protetti, come si evince anche dal Programma Regionale degli Interventi Selvicolturali e Infrastrutturali Anno 2022 redatto dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea –

Area 3 – U.O.1 – Pianificazione e Programmazione forestale (pagg.34-38); preso atto, inoltre, della raccomandazione di cui al parere Ispra n. 62383/2026, si ritiene di poter autorizzare il prelievo del Coniglio selvatico, solo con l'utilizzo di munizioni atossiche, per il mese di settembre, in tutti gli ambiti territoriali di caccia, in quanto nel corso della migrazione post riproduttiva individui di questa specie possono transitare su gran parte del territorio siciliano, piccole isole incluse. Per il restante periodo, in tutti gli ATC si raccomanda un uso responsabile delle munizioni contenenti piombo in previsione dell'entrata in vigore della restrizione approvata dall'Unione Europea lo scorso 08.10.2026.

La conservazione di questa specie, tra quelle di maggiore e tradizionale interesse venatorio, deve essere correlata con una gestione sostenibile del prelievo, applicando di fatto la cosiddetta "*caccia programmata*" in linea con i dettami della Legge n.157/92.

Per quanto concerne i territori delle isole minori, dove l'attività venatoria del Coniglio selvatico è consentita dall'attuale normativa vigente e dalle indicazioni dell'attuale Piano Regionale Faunistico Venatorio, non avendo il Coniglio selvatico quasi alcuna valenza ecologica, mentre al contrario in alcuni contesti e periodi la sua presenza può risultare indesiderata, non si prevedono particolari limitazioni o mirati interventi gestionali per questa specie, comunque sempre nel rispetto di un prelievo venatorio numericamente sostenibile.

Sulla base dei risultati del monitoraggio in Sicilia nel 2026, riportati nella relazione intermedia sul "*Monitoraggio Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) sul territorio destinato a prelievo venatorio in Sicilia – Anno 2026*", a cura del Prof. Mario Lo Valvo del Dipartimento STEBICEF dell'Università degli Studi di Palermo, assunta al prot.82389 dell'11/09/2026, con parere favorevole dell'ISPRA espresso con nota prot.54619 del 02/10/2026, il prelievo venatorio del Coniglio selvatico è stabilito nei periodi precedentemente indicati per i diversi Ambiti Territoriali di Caccia ed i limiti di prelievo venatorio della specie per la per la stagione venatoria 2026-2027 sono distinti per A.T.C. secondo il seguente schema:

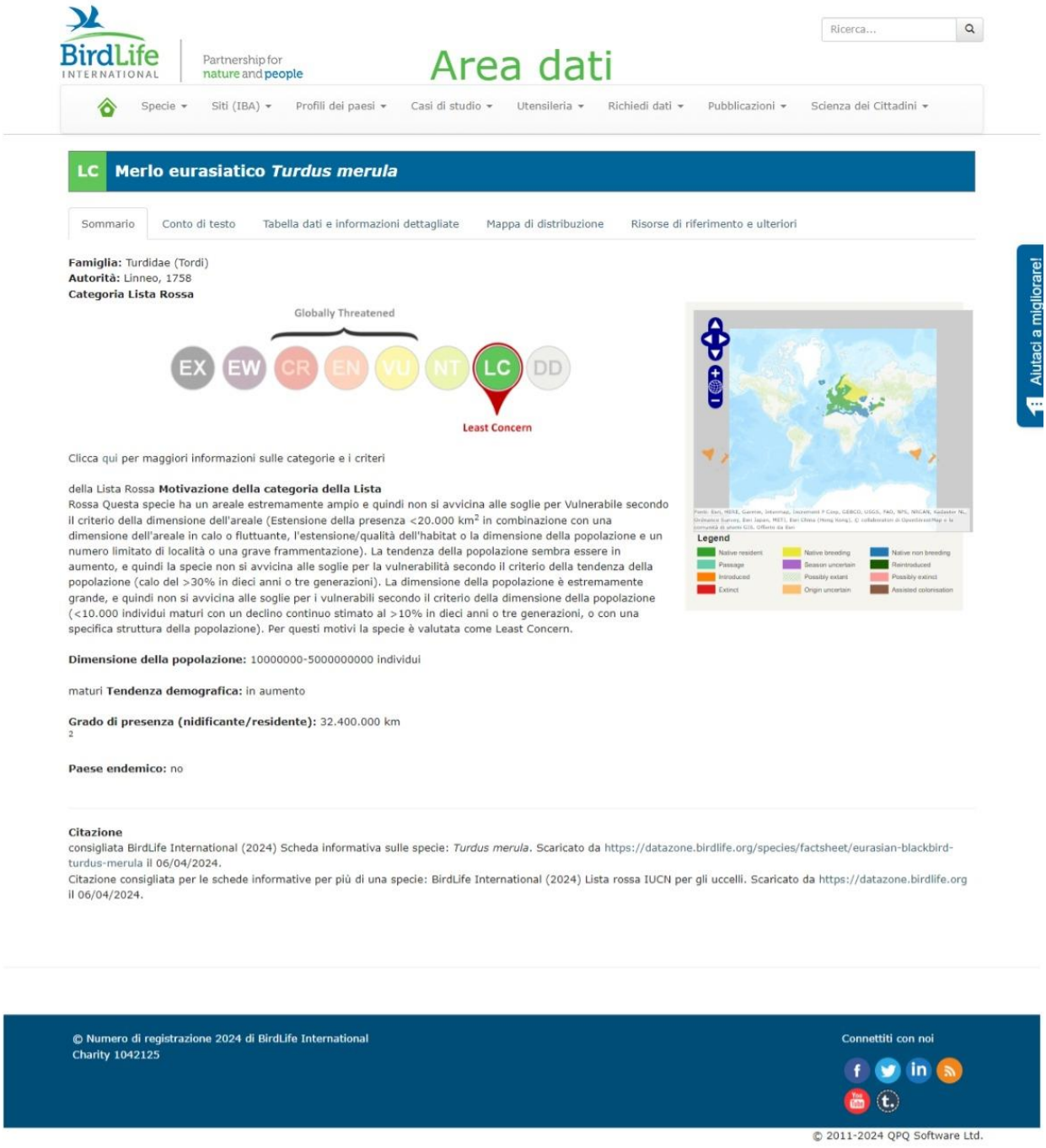
A.T.C.	LIMITE MASSIMO	LIMITE MASSIMO
AG1	1	1
AG2	2	10
CL1	2	10
CL2	2	10
CT1	2	10
CT2	2	10
EN1	3	15
EN2	3	15
ME1	1	2
ME2	1	5
PA1	2	10
PA2	3	15
RG1	3	15
RG2	3	15
SR1	3	15
SR2	3	15
TP1	3	15
TP2	1	5

L’uso del furetto per la caccia al Coniglio selvatico è consentito esclusivamente negli AA.TT.C. AG2, CT1 e CT2 (esclusivamente nelle zone caratterizzate da presenza molto diffusa di cunicoli quali sciare –aree fortemente carsiche, etc.) e TP1.
Durante l’uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola.
È vietato portare con sé il furetto nelle aree in cui l’uso dello stesso non è consentito.

b) **dal 20 Settembre 2026 al 11 gennaio 2027 incluso**
uccelli: Colombaccio (C*olumba palumbus*);

c) **dal 1 ottobre al 31 dicembre 2026 incluso**
uccelli: Merlo (*Turdus merula*);

La normativa vigente prevede l’arco temporale terza domenica di settembre – 31 dicembre.
La specie è classificata “Least concern” (con trend in aumento) dallo IUCN 2023 ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse.
La specie è classificata “Least Concern” a livello europeo dalla European Red List 2021.
La specie è riportata “Least Concern” a livello globale da “BirdLife international (2025) Scheda informativa sulla specie: *Turdus merula*”



Species factsheet: Eurasian Blackbird Turdus merula. Downloaded from https://datazone.birdlife.org/species/factsheet/eurasian-blackbird-turdus-merula (aggiornamento Marzo 2026).

d) **dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027 incluso**

uccelli: Gazza *(Pica Pica*), Ghiandaia *(Garrulus glandarius);*

La normativa vigente prevede l'arco temporale terza domenica di settembre – 31 gennaio.

Le specie sono classificate "Least concern" (con trend stabile) dallo IUCN 2023 ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse.

Le specie sono classificate "Least Concern" a livello europeo dalla European Red List 2021.

Le specie sono riportate "Least Concern" a livello globale da "BirdLife international (2025) Scheda informativa sulle specie: Pica pica e Garrulus glandarius"

Per tutto il mese di settembre e in gennaio la caccia dovrà essere esercitata solo nella forma da appostamento su tutto il territorio regionale.

e) **dal 01 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 incluso**
mammiferi: Volpe (*Vulpes vulpes*);

f) **dal 01 ottobre al 31 ottobre 2026 incluso (vedi art. 6) e dal 01 novembre 2026 al 31 gennaio 2027 incluso**
mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*) e sue diverse forme fenotipiche.

g) **dal 01 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027 incluso**
uccelli: Cesena (Turdus pilaris), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Tordo sassello (Turdus iliacus);

La normativa vigente prevede come periodo di caccia per tutte e tre le specie l'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio.

La Regione Siciliana ormai da anni ne autorizza il prelievo solo dal mese di ottobre.

L'ISPRA, sulla scorta del nuovo documento Key concepts 2021 anche per la stagione 2025-2026 ha ritenuto idonea la chiusura generale a queste specie il 10 gennaio uniformandola per tutti i turdidi.

Per la corrente stagione 2026-2027 ribadisce tale indicazione stabilendo il termine dell'attività venatoria al 10 gennaio 2027 per tutti i turdidi.

h) **dal 01 ottobre 2026 al 20 gennaio 2027 incluso**
uccelli: Alzavola (*Anas crecca*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Canapiglia (*Mareca strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Mareca penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Germano reale (*Anas platyrhyncos),* Mestolone (*Spatula clypeata*), Porciglione *(Rallus acquaticus);*

La Legge 157/92 stabilisce che tutti gli uccelli acquatici sono cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.

L'ISPRA sulla scorta del nuovo documento Key concepts 2021, ritiene che la chiusura a queste specie andrebbe fissata al 20 gennaio uniformandola per tutti gli anatidi, rallidi e limicoli.

Per la corrente stagione 2026-2027 ribadisce tale indicazione stabilendo il termine dell'attività venatoria al 20 gennaio 2027 per tutti gli uccelli acquatici.

hh) d**al 1 ottobre al 20 gennaio incluso.**
uccelli: Moriglione (*Aythya ferina)*

Il Moriglione è specie soggetta al Piano di Gestione Nazionale approvato nel maggio 2023, che permette la caccia alla specie con limiti di prelievo pari a 2 capi giornalieri e 10 annuali per cacciatore, e una quota regionale non superiore al 75% della media dei capi dichiarati abbattuti in Sicilia nelle ultime tre stagioni durante le quali la specie è stata cacciabile. Per il Moriglione le ultime tre stagioni e i dati corrispondenti sono i seguenti: 2016-17: 83 capi; 2017-18: 106 capi; 2018-19: 441 capi. La somma produce 83+106+441=630; la media è quindi 630/3=210. Il 75% di 210=157,5 che possiamo arrotondare a 157 capi abbattibili in Sicilia come da Piano di gestione nazionale. La caccia alla specie sarà consentita a condizione che i cacciatori, prima dell'avvio della stagione venatoria, siano registrati sul portale raggiungibile all'indirizzo http://registrovenatorio.regione.sicilia.it/ predisposto appositamente dall'Amministrazione, inserendo i propri dati anagrafici ed il numero del tesserino venatorio ritirato per la stagione venatoria 2026-2027. Per la registrazione sul portale, inoltre, il cacciatore dovrà essere dotato di SPID/CIE ed indirizzo di posta certificata. Il cacciatore è tenuto ad inserire nel sistema il numero di capi di moriglioni abbattuti entro le ore 24:00 del giorno in cui è avvenuto il prelievo. I dati degli abbattimenti, comunque, dovranno essere annotati anche sul Tesserino Venatorio.

Attraverso questo sistema informatizzato, l'Amministrazione, previo accertamento dell'identità degli utenti/cacciatori in fase di registrazione e l'inserimento dei dati dei prelievi da parte degli stessi, sarà in grado di conoscere il numero totale di capi abbattuti nelle giornate di caccia sia a livello regionale che provinciale e di verificare entro le ore 24:00 di ogni singola giornata di caccia l'eventuale superamento della soglia critica di prelievi; tale soglia per la stagione venatoria 2026-2027 è stata fissata, con ampio margine numerico, al raggiungimento del 90% del totale di 141 capi prelevabili. Inoltre, al raggiungimento della soglia stessa il sistema comunicherà ad ogni singolo utente registrato, tramite messaggio di posta elettronica, l'interruzione del prelievo della specie Moriglione.
I cacciatori che dovessero prelevare moriglioni, se non registrati sul portale citato, saranno sanzionati ai sensi del comma 8 dell'art.32 – Sanzioni della Legge n.33/1997.
Riguardo ai miglioramenti ambientali, la Regione Siciliana ha istituito nel corso degli anni un amplissimo reticolo di aree umide chiuse alla caccia, che includono aree naturali e dighe artificiali che offrono migliaia di ettari di zone idonee alla specie Moriglione. Il territorio siciliano, quindi, offre alla specie un esteso sistema di zone umide libere dal disturbo venatorio, peraltro superiore a qualsiasi altra regione italiana.
Secondo una recente pubblicazione (Surdo et al., 2026), la specie è presente come nidificante in Sicilia occidentale con un numero di coppie pari al 5% del totale nazionale e che sono state osservate nidificazioni recenti in nuove aree quali le Saline di Priolo e il lago Preola.
Dati recenti riguardanti le popolazioni svernanti europee e italiane della specie Moriglione dimostrano un miglioramento della situazione demografica secodo quanto descritto di seguito: la popolazione svernante nell'Europa centrale, Nord orientale, del Mar Nero e del Mediterraneo (che include l'Italia) dimostra un aumento nel breve termine (2014-2023) - https://iwc-wi.shinyapps.io/csr9/; la popolazione svernante nell'Unione europea mostra anch'essa un incremento nel breve termine (2014-2023)- https://europe.wetlands.org/trends-of-wintering-waterbirds-in-the-eu-2025/. La popolazione svernante in Italia mostra un forte incremento dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2020); la popolazione nidificante in Italia dimostra un incremento nel breve termine (https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Aythya+ferina&reported_name=).

i) **dal 01 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027**

uccelli: Beccaccia (*Scolopax rusticola*);

La specie è classificata "*Least Concern*" a livello globale dallo IUCN 2025.
A livello europeo la specie è considerata in buono stato di conservazione "Least concern" dalla Red List of European Birds 2021.
Per la specie in Sicilia si attua il progetto di monitoraggio della specie "*Studio e monitoraggio della beccaccia (Scolopax rusticola) transitante e svernante in Italia, analisi del trend demografico - ALI D'ITALIA*" che prevede osservazioni della presenza della specie durante il periodo di svernamento e di migrazione pre-nuziale. Per tale attività di monitoraggio si opera in adesione al progetto proposto dalla Federazione delle Associazioni Nazionali Beccacciai del Paleartico Occidentale (FANBPO), attraverso la stipula di una convenzione, al fine di uniformare la raccolta dei dati in ambito regionale a quella effettuata nelle altre Regioni italiane che hanno aderito al Progetto.
L'attività di monitoraggio è stata avviata dalla Regione Siciliana nella stagione venatoria 2018-2019 ed è proseguita nel 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 basandosi sull'indagine demografica del prelievo (classi d'età, peso e decadi di prelievo) a caccia

aperta e sull'indagine dell'abbondanza (calcolo dell'Indice Cinegenetico di Abbondanza – ICA) sia durante il periodo venatorio e sia a caccia chiusa su aree vocate per lo svernamento della specie.
La raccolta dei dati è affidata a cacciatori che praticano la caccia alla beccaccia in forma esclusiva, formati attraverso un corso di abilitazione alla qualifica di monitoratore patrocinato da ISPRA e dall'Università di Firenze (Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali).
Tutti i dati vengono aggiornati annualmente dal 2018. Gli ultimi dati relativi alla stagione 2025-2026 sono stati trasmessi ad ISPRA in data 20/04/2026.
In particolare, i dati di questi aggiornamenti oltre a riportare i risultati dell'ultima stagione venatoria, riportano delle considerazioni generali sul quinquennio di monitoraggio 2018-19/2022-23 che evidenziano un quadro positivo nel medio periodo, come confermato da ISPRA nel parere sul calendario venatorio 2023/2024 e 2024/2025.
Dall'elaborazione dei dati provenienti dal monitoraggio realizzato nelle due fasi (a caccia aperta e a caccia chiusa), dati raccolti attraverso l'applicazione BECCAPP utilizzata da cacciatori di tutta Italia aderenti al progetto e attraverso lo studio Ali d'Italia (caratterizzazione dello stato della popolazione dall'analisi delle ali delle beccacce prelevate), che dal 2013 ha il patrocinio dell'ISPRA e validato dall'Università di Firenze, è risultato che la specie risulta in buono stato di salute e che il periodo di migrazione pre-nuziale ha inizio dalla prima decade di febbraio e si esaurisce alla fine di marzo, con un picco nella terza decade di febbraio che si è evidenziato in tutte le annate di studio.
Il precedente protocollo dell'ISPRA del 2009, che fa parte integrante del monitoraggio-studio "Ali d'Italia", è stato poi aggiornato dall'ISPRA nel 2018, aggiornamento che non annulla il protocollo del 2009. Nel monitoraggio-studio "Ali d'Italia" si è voluto mantenere il protocollo ISPRA del 2009 perché lo studio non si basa solo sul protocollo ISPRA ma include anche la raccolta delle ali, che non è prevista dal protocollo dell'ISPRA.
I report del monitoraggio in Italia vengono regolarmente pubblicati (vedi: Atti Soc. Tosc. Scienze Nat., Mem., Serie B, 128 (2021) pagg. 29-37; figg.6; tabb.6; doi: 10.2424/ASTSN.M.2021.02 **- La struttura demografica della beccaccia (Scolopax rusticola) in Italia, un decennio di osservazioni 2010-2019 -** Marco Tuti (1), Paolo Pennacchini (2), Noemi Giannini (3), Clara Sargentini (4).
Su BECCAPP, applicazione appositamente creata per la raccolta di tutte le informazioni, si trovano i dati del monitoraggio della beccaccia di tutte le regioni italiane partecipanti: **Sicilia, Basilicata, Puglia, Campania, Marche, Umbria, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia, Piemonte, Liguria e Sardegna.**
Le restanti regioni pur se ancora non associate al PROGETTO ALI D'ITALIA trasmettono i dati della stagione venatoria in modo da elaborarli ai fini del calcolo dell'ICAPC di tutte le regioni d'Italia.
Gli autori del Monitoraggio nelle considerazioni generali sul quinquennio 2018-19/2022-23 riportano:
"*4. Conclusioni- Il periodo di migrazione post-nuziale (autunnale), comincia dalla terza decade di ottobre e si protrae fino alla seconda decade di dicembre, vedendo l'arrivo sequenziale di molteplici contingenti, provenienti da diverse aree geografiche. In seguito la curva dell'ICA per decade si stabilizza e si mantiene tale fino alla terza decade di gennaio. Alcune fluttuazioni sono tuttavia possibili anche nel periodo invernale, in seguito al mutare delle condizioni meteorologiche, che provoca spostamento erratici. Il periodo di migrazione pre-nuziale, invece, avviene in un arco*

di tempo più ristretto, che va dalla prima decade di febbraio alla seconda di marzo, con un picco nella terza decade di febbraio."

I dati relativi all'ultima stagione venatoria e di monitoraggio 2025-2026 sono stati trasmessi per intero ad ISPRA in data 20/04/2026 comprese le risposte del Principal Invesigator ai rilievi mossi da ISPRA negli ultimi due pareri sul Calendario Venatorio in merito all'influenza aviaria e "all'inconsistenza scientifica del metodo utilizzato per la lettura delle ali…."

ALI D'ITALIA Stagione Venatoria 2025-26

La grande novità per la stagione venatoria trascorsa è stato il cambio di metodologia nel conferimento delle ali di beccaccia da parte dei cacciatori della Regione siciliana (e in tutta Italia). A seguito di parere ISPRA sulla proposta del CV regionale 2025/26 con N° 0025372/2025, dove *cit*. " *si suggerisce di omettere la raccolta delle ali per la determinazione delle classi di età, in relazione alle problematiche sanitarie connesse alla manipolazione e alla spedizione delle ali (si consideri in particolare il rischio di diffusione dell'influenza aviaria)*", abbiamo realizzato un semplice conferimento fotografico all'interno dell'App BECCAPP. Non più ali essiccate, imbustate e spedite, ma due foto (faccia superiore ed inferiore sempre dell'ala destra) e il mantenimento dei dati (giorno prelievo, località, sesso, peso) presenti nelle vecchie buste di raccolta (trasformati in pulsanti digitali).

Importante: il sistema di analisi è rimasto sempre lo stesso, il **Metodo Boidot** sulla determinazione dell'età della beccaccia attraverso la lettura della sospensione della muta alare. Sempre nello stesso parere ISPRA n° 00025372/2025 si legge che, *cit." di omettere la raccolta delle ali anche per l'inconsistenza scientifica del metodo utilizzato per il riconoscimento delle classi di età su cui le analisi sono basate".* Si fa presente che la Commissione scientifica di FIBEC ha sempre utilizzato questo metodo in Italia, in vigore nei più importanti paesi europei, validato da OMPO, Wetlands International, SSG dell'UICN, e dall'OB Francia. FIBEC ne ha redatto una pubblicazione scientifica internazionale insieme a UNIFI: Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie B, 128 (2021) LA STRUTTURA DEMOGRAFICA DELLA BECCACCIA (*SCOLOPAX RUSTICOLA*) IN ITALIA, UN DECENNIO DI OSSERVAZIONI 2010-2019. M. Tuti, P. Pennacchini, N. Giannini, C. Sargentini, *Demographic structure of woodcock (*Scolopax rusticola*) in Italy, ten years of observations 2010-2019.* Non ci siamo affidati alla AI per la classificazione digitale delle ali, ma abbiamo verificato l'età di ciascuna ala, poiché da riflessioni comparate con i nostri colleghi francesi, la AI ad oggi, ci da sicurezza solo per la classificazione primaria J/A mentre ha delle difficoltà sulle classi d'età.

Quasi 7.000 le ali conferite a livello nazionale (risultato che ha superato quello delle buste). Ottima la risoluzione fotografica, piena affidabilità del sistema BECCAPP e ALI D'ITALIA.

Il grafico sottostante indica che l'Indice Cinegetico di Abbondanza della Sicilia è nettamente superiore alla media Nazionale prendendo in considerazione i dati rilevati durante la stagione di monitoraggio 2025/2026



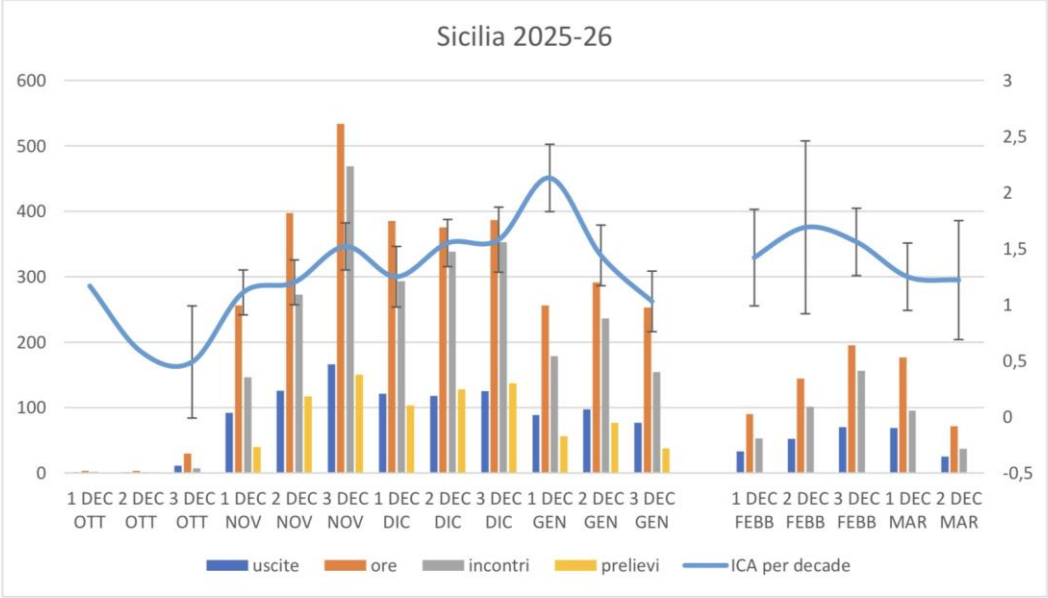


Grafico 1 Andamento per decade di uscite, ore, incontri, prelievi (istogramma) e ICA (linea curva) relativi alla stagione venatoria 2025-26 in Sicilia. Le barre di errore indicano l'IC al ±95%.

Inoltre, il grafico sottostante (Grafico 2) mostra l'andamento del valore dell'ICA medio stagionale relativo alle ultime otto stagioni venatorie.

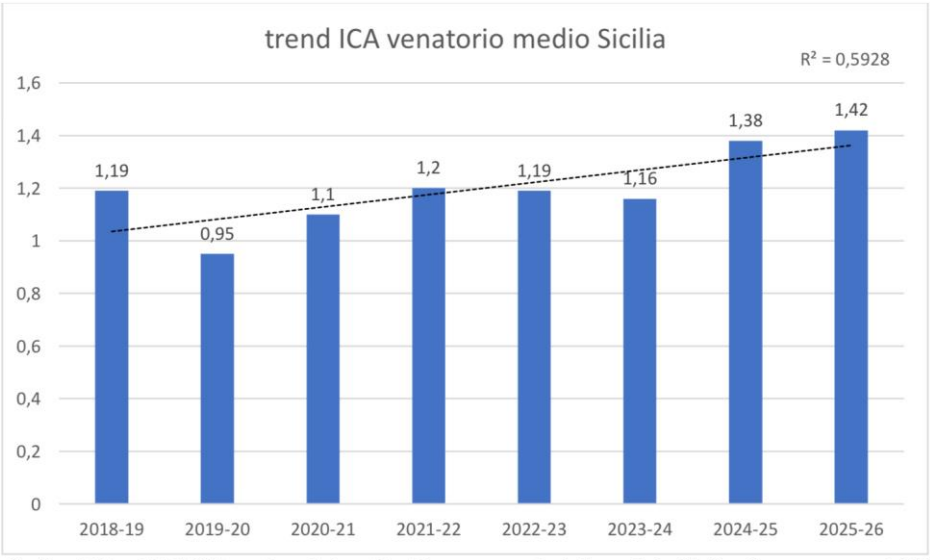


Grafico 2. Trend dell'ICA medio relativo alle ultime otto stagioni di caccia in Sicilia. Come mostrato dall'R^2 la tendenza è in aumento

Il picco dell'ICA della prima decade di gennaio, con un valore che supera addirittura 2, è verosimilmente dovuto alle condizioni meteo di quel momento.

La migrazione pre-nuziale, invece, è stata descritta dalla curva dell'ICA per decade, che ha raggiunto un picco nella seconda decade di febbraio, associato alla sosta temporanea dei contingenti migratori durante il ripasso (migrazione pre-nuziale), che si soffermano per diversi giorni in aree favorevoli all'alimentazione e al recupero delle energie. In questo caso, si presuppone che la maggior parte dei contingenti in risalita provenga dal nord Africa.
Il più alto valore medio dell'ICA nel periodo di monitoraggio rispetto a quello venatorio (anche se in questo caso di poco) è riconducibile sia ad uno sforzo minore, poiché le uscite di monitoraggio sono mediamente più brevi rispetto a quelle di caccia, sia a una più alta concentrazione di beccacce. La migrazione pre-nuziale, infatti, rispetto a quella autunnale, avviene in un lasso di tempo più ristretto (mediamente 40 giorni rispetto ai 70 della migrazione post-nuziale), come testimoniato dai recenti studi con trasmettitori satellitari (Tedeschi et al., 2019).

CONCLUSIONI

Il periodo in cui l'area studiata è soggetta al passo (migrazione post-nuziale) della Beccaccia va dalla prima decade di novembre a metà dicembre. In seguito ulteriori contingenti possono raggiungere l'isola soprattutto in caso di forti ondate di gelo che investono l'Italia centro-settentrionale e le aree balcaniche meridionali.
Il periodo di svernamento progredisce per il tutto il mese di gennaio. Il culmine della migrazione pre-nuziale è stato raggiunto nella seconda decade di febbraio. L'ultimo triennio ha visto un anticipo di questo fenomeno di una decade, probabilmente dovuto a ondate di caldo anomalo (per la stagione) di origine sub-tropicale (Africana), le quali hanno spinto le Beccacce a risalire dal nord Africa, dove si sono raggiunti anche più di 20 °C. Anomalie di temperature molto importanti sono state registrate in febbraio negli ultimi tre anni (2024 +3,09 °C, 2025 + 1,55 °C e 2026 +2,68). Nel resto del Paese, tuttavia, il picco della migrazione pre-nuziale è ben più avanzato e generalmente cade in marzo. È quindi probabile che la Sicilia venga utilizzata come luogo di sosta per le Beccacce svernanti in nord Africa, prima di intraprendere il vero e proprio viaggio di migrazione pre-nuziale.
La fenologia osservata nelle cinque stagioni di studio 2017-21, d'altro canto, mostra che a livello nazionale la migrazione di ripasso non inizia prima di fine febbraio. (Tuti et al., 2023).
L'ICA nel periodo venatorio sta vedendo un aumento, dato soprattutto dalle ultime due stagioni, risultate più che ottime in termini di abbondanza.
L'IMC medio del 34,6 % è risultato in linea con quello italiano, che registra un prelievo ogni circa tre contatti, mentre lo SdC è di circa 3 ore e tre quarti. Questi due indici informano che in Sicilia si è riusciti mediamente a prelevare 3 beccacce ogni 10 volte che si sono contattate e ad effettuare un prelievo ogni quasi 4 ore di caccia. Questi dati sottolineano la difficoltà di una tipologia di caccia esercitata in un ambiente difficile (il bosco) e nei confronti di un uccello rintracciabile solo grazie all'uso del cane, ma non sempre facile da scovare.



Figura 1. Copertura nevosa in Europa al 10/01/2026

Al fine di contrastare la caccia da appostamento a questa specie, già vietata per legge, l'esercizio venatorio è consentito da un'ora dopo il sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto.

Si evidenzia, infine, che nella Regione Siciliana la posta alla Beccaccia è punita con una sanzione amministrativa di € 416,00 ed il ritiro del tesserino venatorio fino all'intera stagione venatoria.
Conformemente a quanto suggerito dal *Piano di gestione* europeo della Beccaccia, la caccia a questa specie dovrà essere sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero verificare eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia previsti nel nuovo "Protocollo gelo" messo a punto da ISPRA quali:

- bruschi cali di temperature minime (<10°C in 24 ore);
- temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
- temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
- durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni o più;
- definizione dell'"ondata di gelo" entro il terzo giorno.

Il controllo dei citati parametri attraverso il Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS) e il Centro allerta Meteo della Protezione civile Regionale, permetterà l'emissione di provvedimenti amministrativi di sospensione e riapertura del prelievo alla specie, attraverso l'immediata pubblicazione sui siti Istituzionali.
L'annuncio del termine dell'ondata di gelo avverrà dopo 7 giorni dalla fine delle condizioni climatiche avverse.
È consigliabile per tutti i cacciatori che praticano la caccia alla beccaccia indossare abbigliamento ad alta visibilità.
In merito alle informazioni e agli studi richiamati sul periodo di migrazione della specie, si resta disponibili al confronto tecnico sul tema, auspicato da Ispra con il parere 62383/2026, con il quale comunque lo stesso Istituto ha espresso parere favorevole sulla data di chiusura indicata per questa specie valutata come adeguata per una corretta gestione venatoria della specie stessa.

l) **<u>dal 24 ottobre 2026 al 30 novembre 2026 incluso</u>**
mammiferi: Lepre Italica (*Lepus corsicanus*)

Prelevabile solo ed unicamente nelle aree individuate ai fini dell'attuazione degli interventi di gestione attiva, secondo i criteri del Progetto "*Verso il prelievo venatorio sostenibile della Lepre italica (Lepus corsicanus) in Sicilia buone pratiche e azioni di monitoraggio*", da parte delle Ripartizioni Faunistico-Venatorie che avvalendosi del personale formato e abilitato ad effettuare detti prelievi sperimentali. Lo stesso personale sarà appositamente autorizzato su disposizione dei Dirigenti dei Servizi per il Territorio competenti.
Sulla base dei risultati dell'attività di monitoraggio svolta nel 2026 negli Ambiti Territoriali di Caccia AG1, AG2, CL1, CL2, CT1, CT2, EN1, EN2, ME1, ME2, PA1, PA2, RG1, RG2, SR1, SR2, TP1, TP2, il prelievo venatorio sostenibile della Lepre italica, per la stagione venatoria 2026-2027, è come di seguito regolamentato:

1. può essere attuato esclusivamente dai cacciatori formati, abilitati e autorizzati i cui nominativi sono presenti nell'elenco A presente in coda al paragrafo, regolarmente ammessi a cacciare negli AATTC sopraindicati e dotati, in via sperimentale, della APP XCaccia "tesserino digitale" (in aggiunta a quello cartaceo) per la comunicazione in tempo reale dei singoli prelievi, come da indicazioni ricevute in sede di formazione;
2. ogni cacciatore presente nel citato elenco, in regola con tutti i documenti e i versamenti necessari per esercitare la caccia nei singoli AATTC di riferimento, nel periodo compreso dal 24 ottobre 2026 al 30 novembre 2026, potrà effettuare il seguente carniere venatorio stagionale individuale per Ambito Territoriale di Caccia:

- ATC AG1: n.2 lepri italiche;

- ATC AG2: n.1 lepre italica;
- ATC CL1: n.2 lepri italiche;
- ATC CL2: n.5 lepri italiche;
- ATC CT1: n.2 lepri italiche;
- ATC CT2: n.2 lepri italiche;
- ATC EN1: n.3 lepri italiche;
- ATC EN2: n.4 lepri italiche;
- ATC ME1: n.1 lepre italiche;
- ATC ME2: n.1 lepri italiche;
- ATC PA1: n.1 lepri italiche;
- ATC PA2: n.4 lepri italiche;
- ATC RG1: n.2 lepri italiche;
- ATC RG2: n.3 lepri italiche;
- ATC SR1: n.1 lepri italiche;
- ATC SR2: n.2 lepri italiche;
- ATC TP1: n.1 lepri italiche;
- ATC TP2: n.1 lepri italiche.

Ai cacciatori autorizzati che hanno partecipato attivamente alle operazioni di monitoraggio 2026, i cui nominativi sono riportati nell'elenco B in coda al paragrafo, è concesso il prelievo stagionale di 1 capo in più rispetto alla quota sopra indicata nei singoli ATC, comunque rientrante nel carniere complessivo di 762 individui di Lepre italica.

Inoltre, fermo restando il carniere giornaliero di 1 capo, e nel limite massimo complessivo di n.762 capi in tutto il territorio regionale (n.18 AATTC), pari al 3,99% (min. 2,67% - max. 5,47%) della consistenza minima stimata nei 18 ATC monitorati, il prelievo è autorizzato esclusivamente nei seguenti comuni e con le limitazioni numeriche complessive distinte per ATC come segue:

- ATC AG1: n.42 lepri italiche nei comuni di Montallegro e Ribera;
- ATC AG2: n.69 lepri italiche nei comuni di Racalmuto e Licata;
- ATC CL1: n.64 lepri italiche nei comuni di Caltanissetta e Mussomeli;
- ATC CL2: n.75 lepri italiche nel comune di Mazzarino;
- ATC CT1: n.72 lepri italiche nei comuni di Castel di Iudica, Ramacca e Mineo;
- ATC CT2: n.50 lepri italiche nei comuni di Caltagirone e Mirabella Imbaccari;
- ATC EN1: n.24 lepri italiche nei comuni di Leonforte, Nissorìa e Assoro;
- ATC EN2: n.16 lepri italiche nei comuni di Enna, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe (a Nord delle SS117, SS561, SP98 e SP4), nel "distretto" 1, e nei comuni di Aidone (a Est SP72, SP14, SS288, a Sud della ZPS "Lago Ogliastro") e Piazza Armerina (a Est SP210), nel "*distretto*" 2;
- ATC ME1: n.46 lepri italiche, nei comuni di Militello Rosmarino, Sant'Agata di Militello, Castel di Lucio, Cesarò, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, San Fratello, San Teodoro, Tusa e Capizzi;
- ATC ME2: n.24 lepri italiche nei comuni di Raccuja, San Piero Patti, Montalbano Elicòna, Roccella Valdemone e Santa Domenica Vittoria;
- ATC PA1: n.42 lepri italiche nei comuni di Camporeale, San Giuseppe Jato e Monreale, con limite Sud posto su SP 65, SS 624, SP 27;
- ATC PA2: n.80 lepri italiche nei comuni di Pollina, S. Mauro Castelverde, Castelbuono e Termini Imerese (delimitato a nord dalla A29 e a est dal Fiume Torto);

- ATC RG1: n.16 lepri italiche nei comuni di Ragusa, Modica, Giarratana (compreso tra la SP59 e SS194 a Est del Sito ITA 080002 Fiume Irminio);
- ATC RG2: n.12 lepri italiche nel comune di Modica (a Nord SS194, via Modica-Ragusa, Via Giarratana, via San Marco, via Catanzaro Pizzilli, via Rocciola Serafini, poi confine ATC);
- ATC SR1: n.18 lepri italiche nei comuni di Sortino, Solarino e Palazzolo Acreide;
- ATC SR2: n.76 lepri italiche nei comuni di Rosolini (esclusa la parte a Nord del sito ITA 090018 Fiume Tellesimo) e Noto (a Nord dell'A18 e a Sud della SS287), nel "distretto" 1, e Canicattini Bagni e Noto (a Nord della SS287), nel "distretto" 2;
- ATC TP1: n.18 lepri italiche nel comune di Trapani (a Sud della A29 e a Est della SS115);
- ATC TP2: n.18 lepri italiche nei comuni di Salemi e Mazara del Vallo (a Nord della A29).

L'attività di prelievo venatorio sostenibile della Lepre italica si intenderà automaticamente conclusa, anche anticipatamente rispetto alla data fissata del 30 novembre 2026, con il raggiungimento della quota di n.762 individui di Lepre italica.

ELENCO A

ELENCO CACCIATORI MONITORATORI "LEPRE ITALICA"

COGNOME	NOME	Anno abilitazione	ATC
ACQUISTO	NICOLO'	2017	AG1
ACQUISTO	PEPPINO	2017	AG1
CACIOPPO	FRANCESCO	2026	AG1
CALANDRA	FRANCESCO EMANUELE	2026	AG1
CALCARA	GIUSEPPE	2025	AG1
CIULLA	PAOLO	2017	AG1
DI LEO	GIUSEPPE	2017	AG1
GIORDANO	ALESSANDRO	2017	AG1
GIRRINCIONE	GIUSEPPE	2017	AG1
MANGIAVILLANO	VINCENZO	2017	AG1
MICALIZZI	ANTONINO	2017	AG1
NERI	ROBERTO	2017	AG1
PACE	GIROLAMO	2022	AG1
PANARISI	GIANNI NICOLO'	2022	AG1
SGARITO	GIOSUE'	2024	AG1
TIROLO	IVAN	2022	AG1
TRIZZINO	GABRIELE	2022	AG1
VALENTI	DIEGO	2017	AG1
COGNOME	**NOME**	**Anno abilitazione**	**ATC**
ADONNINO	GIUSEPPE	2018	AG2
ADONNINO	ANTONIO	2018	AG2
AGOSTA	DOMENICO	2022	AG2
ALFANO BURRUANO	LUIGI	2018	AG2
BELLAVIA	GIUSEPPE	2018	AG2
BILOTTA	ANGELO	2022	AG2
CANNELLA	NICOLO'	2018	AG2
CANTAVENERA	FRANCESCO	2018	AG2
CARRUBBA	ROBERTO	2022	AG2
CASALICCHIO	SALVATORE	2024	AG2
CASSARO	GIUSEPPE	2018	AG2
CASTELLANO	FRANCESCO	2024	AG2

CATANZARITI	DOMENICO	2026	AG2
CHIODO	GIUSEPPE	2022	AG2
CIPOLLA	GERLANDO	2018	AG2
DI FRANCO	SALVATORE	2018	AG2
DI GLORIA	DOMENICO	2024	AG2
FALSONE	CARMELO	2022	AG2
FARRUGGIO	GERLANDO	2022	AG2
FLORIO	GASPARE	2022	AG2
GALANTI	CALOGERO	2022	AG2
GAZZITANO	ENZO	2024	AG2
GENTILUOMO	ALFONSO	2024	AG2
GIORDANO	ANGELO	2026	AG2
GRACI	GIUSEPPE	2018	AG2
INCORVAIA	IGNAZIO	2022	AG2
INCORVAIA	CARMELO	2022	AG2
LA RUSSA	GIUSEPPE	2018	AG2
LI CALZI	SANTO	2022	AG2
LICATA	MAURIZIO	2018	AG2
LOBELLO	ROSARIO	2024	AG2
MACALUSO	GIOACCHINO	2022	AG2
MANCUSO	FRANCESCO	2024	AG2
MARCHICA	GIOVANNI	2022	AG2
MATTINA	GABRIELE PIO	2022	AG2
MATTINA	FRANCESCO	2022	AG2
MATTINA	MARCO GIOVANNI	2017	AG2
PALMERI	MARCO	2024	AG2
PANEPINTO	GIOVANNI	2018	AG2
PIRRERA	LUCA	2022	AG2
PIRRERA	NICOLO'	2022	AG2
RINASCENTE	GIUSEPPE	2022	AG2
RIZZO	GIOVANNI	2018	AG2
RUSSOTTO	VINCENZO	2024	AG2
SALAMONE	ARCANGELO	2022	AG2
SALAMONE	ANGELO	2022	AG2
SANFILIPPO	ENZO RAIMONDO	2022	AG2
SARDO	MARIO	2024	AG2
SCIME’	ALFONSO	2018	AG2
SIGNORINO	GELO SALVATORE	2024	AG2
TERRANOVA	DIEGO	2024	AG2
TRUISI	ANGELO	2026	AG2
VOLPE	CALOGERO	2018	AG2
ZARBO	SALVATORE	2022	AG2

COGNOME	NOME	Anno abilitazione	ATC
ANZALONE	ANDREA	2025	CL1
BURGIO	MICHELE	2018	CL1
BURGIO	GIUSEPPE	2025	CL1
COSENTINO	ANGELO ADAMO	2024	CL1

DI NATALE	CALOGERO	2026	CL1
GIACCHI	GIOVANNI	2024	CL1
GRASSO	FRANCESCO SALVATORE	2025	CL1
LISCIANDRA	OSCAR DOMENICO	2024	CL1
LISCIANDRA	SALVATORE	2024	CL1
LO RE	NICOLO'	2018	CL1
MARZIANO	VINCENZO DANILO	2026	CL1
MESSINA	ROBERTO	2024	CL1
MIRISOLA	CARMINE FIDEL	2026	CL1
NAPOLITANO	FERDINANDO	2024	CL1
PETRANTONI	GIUSEPPE NUNZIO	2024	CL1
POLISANO	DARIO	2025	CL1
POLISANO	AGOSTINO	2025	CL1
RIBERA	SEBASTIANO	2025	CL1
RIGGI	CALOGERO	2024	CL1
RUSSO	DIEGO	2025	CL1
RUSSO	GIUSEPPE	2024	CL1
SCALIA	ALDO LUIGI	2018	CL1
SILVESTRI	FRANCESCO G.	2022	CL1
COGNOME	**NOME**	**Anno di abilitazione**	**ATC**
ASCIA	MASSIMO	2024	CL2
BELLANTI	GIUSEPPE	2024	CL2
CASSARÀ	CROCIFISSO SALVATORE	2024	CL2
CIOTTA	PIETRO	2024	CL2
FRUSCIONE	GIUSEPPE VINCENZO	2024	CL2
GALLO	ERMENEGILDO	2024	CL2
GENTILE	ARIANNA	2024	CL2
GIUDICE	ANDREA	2024	CL2
GIUDICE	GIAN LUCA	2024	CL2
LA ROSA	GAETANO	2025	CL2
PARISI	LUCA ROSARIO	2026	CL2
PISCOPO	SEBASTIANO	2024	CL2
TERRANOVA	SALVATORE	2024	CL2
TRAINITO	LUIGI	2024	CL2
COGNOME	**NOME**	**Anno di abilitazione**	**ATC**
ARENA	SEBASTIANO	2022	CT1
BENTIVEGNA	MICHELANGELO ANTONINO	2025	CT1
BUCOLO	FRANCESCO	2022	CT1
DE NISI	SALVATORE	2022	CT1
DI BELLA	CATENO	2017	CT1
DI SALVO	NUNZIO	2022	CT1
GIUNTA	LUCA DUILIO	2025	CT1
IACOBELLO	ANTHONY	2024	CT1
LA ROSA	MARIO VENERO	2022	CT1
LA SPINA	ROSARIO	2022	CT1
LO GIUDICE	FERNANDO	2017	CT1
MAUGERI	ALFIO	2025	CT1
MEZZASALMA	PAOLA	2026	CT1

MOSCA	SEBASTIANO	2018	CT1
MOSCHETTO	FRANCESCO GIUSEPPE	2026	CT1
MURATORE	GIUSEPPE	2022	CT1
PAPPALARDO	MARIO	2018	CT1
PUGLISI	VINCENZO MICHELE	2022	CT1
RACITI	SANTO	2024	CT1
RAGUSA	SALVATORE GABRIELE	2024	CT1
RUSSO	SALVO	2022	CT1
SALAMANCA	ANTONIO	2024	CT1
SCALIA	LORENZO	2022	CT1
SCIUTO	GIOVANNI	2024	CT1
SCIUTO	VITO	2024	CT1
TOSTO	GAETANO	2024	CT1
VITALITI	VITO	2018	CT1
COGNOME	**NOME**	**Anno di abilitazione**	**ATC**
AGOSTA	EMANUELE	2017	CT2
ALESSANDRIA	GAETANO	2022	CT2
BENENATI	GIOVANNI	2024	CT2
BERNARDO CIDDIO	ARMANDO	2024	CT2
BERNARDO CIDDIO	MATTIAS	2024	CT2
DI MARTINO	BENEDETTO	2017	CT2
GAZZANO	LUCA	2022	CT2
GRASSO	GIUSEPPE	2026	CT2
GULINO	ANTONINO	2022	CT2
INFARINATO	CHRISTIAN	2022	CT2
LUCENTI	GRAZIANO	2022	CT2
MARCINNO'	AURELIO	2022	CT2
MATTIA	DAVIDE MAYCOL	2022	CT2
MINUTOLI	SALVATORE	2025	CT2
MONCADA	LODOVICO	2022	CT2
MUNDA	SALVATORE	2024	CT2
PERNICE	MICHELE	2024	CT2
PERNICE	RAFFAELE	2024	CT2
PIRO	VINCENZO	2026	CT2
RIZZO	IVAN	2022	CT2
COGNOME	**NOME**	**Anno abilitazione**	**ATC**
CALABRIA	GAETANO	2026	EN1
CANGERI	GAETANO	2025	EN1
MURATORE	ANTONINO	2024	EN1
NAPOLI	FILIPPO	2025	EN1
PEDALINO	SALVATORE	2025	EN1
RAFFA	DAVIDE	2024	EN1
SAVA	ORAZIO	2026	EN1
COGNOME	**NOME**	**Anno abilitazione**	**ATC**
BRUNO	GIUSEPPE FULVIO	2022	EN2
CAMMARATA	GIUSEPPE	2024	EN2
COSENZA	SALVATORE	2024	EN2
DI DIO	ANDREA	2024	EN2

COGNOME	NOME	Anno abilitazione	ATC
ACCIDENTE	GIUSEPPE SEBASTIANO	2025	ME1
ALBANA	FRANCESCO	2017	ME1
ALESSANDRO	SALVATORE	2017	ME1
ALTADONNA	SEBASTIANO	2017	ME1
ANTONAZZO	ALFONSO	2017	ME1
ARTINO INNARIA	IGNAZIO	2025	ME1
BELLARDITA	ANTONINO	2025	ME1
BOLLANI	ANTONIO	2025	ME1
CALIO'	CONO	2026	ME1
CAMBRIA	CARMELO	2017	ME1
CARBONI	SILVIO	2025	ME1
DI STEFANO	GIUSEPPE	2024	ME1
FLORIO	TINDARO	2017	ME1
FUGAZZOTTO	CARMELO ANTON.	2022	ME1
GALATI SARDO	GAETANO	2025	ME1
LATINO	VALERIO FELICE	2017	ME1
LETIZIA	GIUSEPPE	2017	ME1
LO PRESTI	CALOGERO	2024	ME1
MAGAZZU'	FRANCESCO	2026	ME1
NATOLI SCIALLI	CARLO	2022	ME1
PEDALÀ	SALVATORE	2024	ME1
PERDICHIZZI	FRANCESCO	2017	ME1
PISTONE	BIAGIO VINCENZO	2025	ME1
PRESTIFILIPPO CIRIMBOLO	FRANCO	2025	ME1
RAIMONDI	SALVATORE	2017	ME1
RICCIARDO	ANTHONY	2024	ME1
SAITTA	MARIO	2025	ME1
SEGRETO	GIUSEPPE	2017	ME1
SFRAMELI	SALVATORE ROCCO	2022	ME2
TAMBURELLO	SAVERIO	2025	ME1
TOMASI	CALOGERO	2024	ME1
TRIFIRO'	ANTONIO FRANCESCO	2025	ME1
VISALLI	NICOLA	2022	ME1
COGNOME	**NOME**	**Anno abilitazione**	**ATC**
CALARCO	ANTONINO	2024	ME2
CARAUDO	ANSELMO	2024	ME2
FAMÀ	ANTONINO	2024	ME2
FUGAZZOTTO	GIUSEPPE	2018	ME2
GENOVESE	MICHELANGELO	2024	ME2
GRILLO	PLACIDO	2018	ME2
MAIO	ANTONINO	2024	ME2
MANNA	ANTONINO	2026	ME2
MANNINO	GIOVANNI	2024	ME2
MERLINO	DOMENICO	2018	ME2
MOLICA	ANTONIO RAMON	2024	ME2
MOSCHEO	AMBRA	2024	ME2
PASCALE	CARLO	2026	ME2

PASCALE	GIOVANNI	2026	ME2
PREVITE	PIERIGNAZIO	2024	ME2
PREVITE	PIETRO	2024	ME2
ROSSITTO	SALVATORE	2024	ME2
SETTINERI	ANTONINO	2024	ME2
TRUGLIO	ANTONINO	2024	ME2
COGNOME	**NOME**	**Anno abilitazione**	**ATC**
AGRUSA	SALVATORE	2024	PA1
BONO	FRANCESCO	2025	PA1
BUSCEMI	GIOVANNI	2025	PA1
CALDARA	SALVATORE	2018	PA1
CIRESI	GIOACCHINO	2024	PA1
COFFARO	NUNZIO GIOVANNI	2025	PA1
CRISCIONE	LEONARDO	2024	PA1
DADDELLI	ANGELO SALVATORE	2024	PA1
DI SALVO	MARIO	2025	PA1
DI TRAPANI	ALESSANDRO	2025	PA1
DI TRAPANI	DAVIDE	2025	PA1
EROE	CORRADO	2024	PA1
GRECO	GIUSEPPE	2026	PA1
LA BARBERA	ANTONINO	2025	PA1
LA MANTIA	MATTEO	2022	PA1
LA MANTIA	GIOVANNI LUCA	2022	PA1
LA MANTIA	VINCENZO	2018	PA1
LI BIANCHI	ALFREDO GIULIANO	2026	PA1
LO PICCOLO	GIOVANNI	2024	PA1
LO PICCOLO	SALVATORE	2024	PA1
LOMBINO	ANTONINO	2024	PA1
MARTORANA	ROBERTO	2024	PA1
ORLANDO	SALVATORE	2018	PA1
PALAZZOLO	ALESSIO	2018	PA1
PALMIGIANO	SERGIO	2024	PA1
PINTACUDA	SALVATORE GIUSEPPE	2024	PA1
PITARRESI	SANTO	2024	PA1
PIZZO	SALVATORE	2025	PA1
PIZZUTO	MICHELE	2025	PA1
PULEO	GIUSEPPE	2024	PA1
RIZZO	GIOVANNI	2024	PA1
SABATINO	PIERO	2022	PA1
SABATINO	LEO	2022	PA1
SALERNO	MARCO	2022	PA1
SALVIA	PAOLO	2024	PA1
SANZO	GIUSEPPE	2025	PA1
SOLE	GIUSEPPE	2024	PA1
VALENZA	BENEDETTO	2024	PA1
COGNOME	**NOME**	**Anno abilitazione**	**ATC**
BARRANCO	SALVATORE	2022	PA2
BONURA	GIOVANNI	2017	PA2

CASTIGLIA	ANTONIO	2017	PA2
CASTIGLIA	NUNZIO A.G.	2017	PA2
DE MARIA	NAZARENO	2024	PA2
DI NOTO	GIUSEPPE	2017	PA2
FIASCONARO	FRANCO	2024	PA2
GATTO	GIACOMO	2024	PA2
GATTO	AGOSTINO	2024	PA2
LO VERDE	FILIPPO	2017	PA2
MORELLO	SALVATORE	2022	PA2
PROVENZA	RENATO	2025	PA2
TUMMINELLO	NATALE	2017	PA2
COGNOME	**NOME**	**Anno abilitazione**	**ATC**
COSTA	ANDREA	2026	RG1
DIPASQUALE	EMANUELE	2026	RG1
GALAZZO	GIUSEPPE	2022	RG1
MONCADA	PAOLO	2022	RG1
PULVIRENTI	FULVIO	2024	RG1
SAMMITO	MARCO	2024	RG1
SCHEMBARI	LUCIO	2026	RG1
COGNOME	**NOME**	**Anno abilitazione**	**ATC**
IOZZIA	GIORGIO	2025	RG2
MONCADA	FEDERICO	2022	RG2
ROMILLA	SANTINO	2026	RG2
SCHIFITTO	MARCO	2026	RG2
COGNOME	**NOME**	**Anno abilitazione**	**ATC**
ALI’	ALESSANDRO	2024	SR1
CIANCI	MARCO	2017	SR1
GIAIMO	PAUL	2025	SR1
GAROFALO	CHRISTIAN	2022	SR1
LIISTRO	SANTO	2026	SR1
LO PIZZO	SALVATORE	2022	SR1
MANGIAFICO	SALVATORE	2017	SR1
QUADARELLA	ANTONIO	2024	SR1
QUADARELLA	LUCIANO	2024	SR1
RUSSO	SEBASTIANO	2026	SR1
SACCUZZO	SEBASTIANO	2026	SR1
TARASCIO	GIUSEPPE	2017	SR1
VALVO	STEFANO	2024	SR1
COGNOME	**NOME**	**Anno Abilitazione**	**ATC**
ALFIERI	ANDREA	2018	SR2
BASILE	PIERFRANCESCO TIBERIO	2026	SR2
BORDONARO	GAETANO TOMMASO	2024	SR2
BORDONARO	SALVATORE	2024	SR2
CACCAMO	SEBASTIANO	2024	SR2
CARBE’	PAOLA	2018	SR2
CARBE’	DINO	2018	SR2
CARUSO	CORRADO	2022	SR2
CASSARINO	PAOLO	2025	SR2

CASSARINO	ROBERTO	2025	SR2
CASSIA	EMANUELE	2026	SR2
CATALFAMO	CESARE	2018	SR2
D'AMICO	GASPARE	2018	SR2
FIGURA	CORRADO	2018	SR2
GALAZZO	ANTONINO	2022	SR2
GARAGOZZO	GIOVANNI	2024	SR2
GIOIA	GIUSEPPE	2022	SR2
LISTO	CORRADO	2018	SR2
LO GIUDICE	WALTER	2025	SR2
MALANDRINO	SALVATORE	2018	SR2
MALTESE LICITRA	MICHELE	2018	SR2
MAMMANA	SALVATORE	2025	SR2
MICELI	FRANCESCO	2025	SR2
MISSERI	SALVATORE	2018	SR2
MISSERI	GIUSEPPE	2018	SR2
OCCHIPINTI	ANDREA	2024	SR2
OCCHIPINTI	IGNAZIO	2024	SR2
RIZZA	VINCENZO JUNIOR	2026	SR2
SCHIFITTO	SALVATORE	2018	SR2
SPADA	SALVATORE	2018	SR2
TIRALONGO	CORRADO	2018	SR2
COGNOME	**NOME**	**Anno abilitazione**	**ATC**
ABATE	VINCENZO	2024	TP1
BUCCELLATO	PIETRO	2022	TP1
CAMMARASANA	FRANCESCO	2022	TP1
CANINO	SALVATORE EMAN.	2022	TP1
CICIRELLO	RENZO	2017	TP1
CUDIA	FEDERICO	2017	TP1
CUSENZA	FRANCESCO	2022	TP1
DONATO	GIOVANNI	2024	TP1
DONATO	ANDREA	2024	TP1
PICCICHÈ	GIUSEPPE	2024	TP1
PISANO	SANTO	2024	TP1
SUGAMELE	CARMELO	2022	TP1
TODARO	NICOLA	2024	TP1
VALFRÈ	SEBASTIANO	2024	TP1
VARIO	VITO	2017	TP1
COGNOME	**NOME**	**Anno abilitazione**	**ATC**
ANATRA	SANTO	2024	TP2
BARRACCO	VITO	2024	TP2
BELLOMO	DANIELE	2024	TP2
BINAGGIA	MARIANO	2025	TP2
CENTONZE	GIANVITO	2025	TP2
BLUNDA	SALVATORE	2024	TP2
CASANO	FRANCESCO	2024	TP2
CUTTONE	GIUSEPPE	2024	TP2
FICI	SAVERIO PIERO	2024	TP2

PANTALEO	CALOGERO	2024	TP2
SCUDERI	ALBERTO	2024	TP2
TRIOLO	GIACOMO ANTONINO	2024	TP2

ELENCO B

ELENCO MONITORATORI ATTIVI 2026

Cognome	Nome	Anno di abilitazione	ATC
Ciulla	Paolo	2017	AG1
Giordano	Alessandro	2017	AG1
Mangiavillano	Vincenzo	2017	AG1
Cognome	**Nome**	**Anno di abilitazione**	**ATC**
Adonnino	Antonio	2018	AG2
Adonnino	Giuseppe	2018	AG2
Alfano Burruano	Luigi	2018	AG2
Cantavenera	Francesco	2018	AG2
Di Franco	Salvatore	2018	AG2
Florio	Gaspare	2022	AG2
Graci	Giuseppe	2018	AG2
Incorvaia	Carmelo	2022	AG2
Incorvaia	Ignazio	2022	AG2
La Russa	Giuseppe	2018	AG2
Macaluso	Gioacchino	2022	AG2
Mattina	Marco	2017	AG2
Pirrera	Luca	2022	AG2
Pirrera	Nicolò	2022	AG2
Volpe	Calogero	2018	AG2
Cognome	**Nome**	**Anno di abilitazione**	**ATC**
Anzalone	Andrea	2025	CL1
Burgio	Michele	2018	CL1
Giacchi	Giovanni	2024	CL1
Messina	Roberto	2024	CL1
Polisano	Agostino	2025	CL1
Polisano	Dario	2025	CL1
Riggi	Calogero	2024	CL1
Russo	Diego	2025	CL1
Russo	Giuseppe	2024	CL1
Cognome	**Nome**	**Anno di abilitazione**	**ATC**
Terranova	Salvatore	2024	CL2
Cognome	**Nome**	**Anno di abilitazione**	**ATC**
Bucolo	Francesco	2022	CT1
De Nisi	Salvatore	2022	CT1
Di Bella	Cateno	2017	CT1
Di Salvo	Nunzio	2022	CT1
Michele Puglisi	Vincenzo	2022	CT1
Muratore	Giuseppe	2022	CT1
Russo	Salvo	2022	CT1
Salamanca	Antonio	2024	CT1

Scalia	Lorenzo	2022	CT1
Cognome	**Nome**	**Anno di abilitazione**	**ATC**
Gulino	Antonino	2022	CT2
Alessandria	Gaetano	2022	CT2
Bernardino Ciddio	Armando	2024	CT2
Bernardino Ciddio	Mattia	2024	CT2
Di Martino	Benedetto	2017	CT2
Marcinnò	Aurelio	2022	CT2
Cognome	**Nome**	**Anno di abilitazione**	**ATC**
Muratore	Antonino	2024	EN1
Cognome	**Nome**	**Anno di abilitazione**	**ATC**
Accidente	Giuseppe Sebastiano	2025	ME1
Alessandro	Salvatore	2017	ME1
Artino	Ignazio	2025	ME1
Bellardita	Antonino	2025	ME1
Calarco	Antonino	2024	ME1
Cambria	Carmelo	2017	ME1
Fugazzotto	Carmelo	2022	ME1
Latino	Valerio Felice	2017	ME1
Letizia	Giuseppe	2017	ME1
Natoli Scialli	Carlo	2022	ME1
Pedalà	Salvatore	2024	ME1
Perdichizzi	Francesco	2017	ME1
Ricciardo	Antony	2024	ME1
Trifirò	Franco	2025	ME1
Cognome	**Nome**	**Anno di abilitazione**	**ATC**
Caraudo	Anselmo	2024	ME2
Famà	Antonino	2024	ME2
Maio	Antonino	2024	ME2
Truglio	Antonino	2024	ME2
Cognome	**Nome**	**Anno di abilitazione**	**ATC**
Di Trapani	Alessandro	2025	PA1
Di Trapani	Davide	2025	PA1
Salerno	Marco	2022	PA1
Cognome	**Nome**	**Anno di abilitazione**	**ATC**
Barranco	Salvatore	2022	PA2
Castiglia	Nunzio	2017	PA2
Di Noto	Giuseppe	2017	PA2
Fiasconaro	Franco	2024	PA2
Gatto	Agostino	2024	PA2
Gatto	Giacomo	2024	PA2
Morello	Salvatore	2022	PA2
Cognome	**Nome**	**Anno di abilitazione**	**ATC**
Galazzo	Giuseppe	2022	RG1
Moncada	Paolo	2022	RG1
Sammito	Marco	2024	RG1
Cognome	**Nome**	**Anno di abilitazione**	**ATC**

Alì	Alessandro	2024	SR1
Garofalo	Cristian	2022	SR1
Giaimo	Paul	2025	SR1
Valvo	Stefano	2024	SR1
Cognome	**Nome**	**Anno di abilitazione**	**ATC**
Corrado	Caruso	2022	SR2
Garagozzo	Giovanni	2024	SR2
Lo Giudice	Walter	2025	SR2
Misseri	Giuseppe	2018	SR2
Misseri	Salvatore	2018	SR2
Occhipinti	Andrea	2024	SR2
Occhipinti	Ignazio	2024	SR2
Spada	Salvatore	2018	SR2
Cognome	**Nome**	**Anno di abilitazione**	**ATC**
Cusenza	Francesco	2022	TP1
Sugamele	Carmelo	2022	TP1
Todaro	Nicola	2024	TP1
Cognome	**Nome**	**Anno di abilitazione**	**ATC**
Baracco	Vito	2024	TP2
Bellomo	Daniele	2024	TP2
Casano	Fancesco	2024	TP2
Fici	Piero	2024	TP2
Pantaleo	Calogero	2024	TP2
Scuderi	Roberto	2024	TP2

ART. 5 – Prescrizioni inerenti alla caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della Volpe (*Vulpes vulpes*) **dal 01 ottobre al 31 dicembre 2026** è consentito sia in forma libera (da uno a tre cacciatori) che in forma collettiva con squadre formate da più cacciatori con l'ausilio dei cani. Tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare abbigliamento ad alta visibilità di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza. Il mancato rispetto di tale prescrizione sarà sanzionato ai sensi del comma 8 dell'art. 32 – Sanzioni della Legge n. 33/97

La caccia in forma collettiva è consentita con l'ausilio dei cani da seguita, da tana e da cerca ed è regolamentata con provvedimento da emanare da parte delle Ripartizioni Faunistico Venatorie entro il 16 settembre 2026.

Dal 02 al 31 gennaio 2027 la caccia alla Volpe in forma libera è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani, al fine di evitare disturbo alle altre specie.

Dal 02 al 31 gennaio 2027 la caccia alla Volpe in forma collettiva con l'ausilio dei soli cani da seguita e da tana è consentita a seguito di autorizzazione, rilasciata dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, in aree circoscritte e comunque in zone in cui non si arreca disturbo ad altre specie ed in special modo alla Coturnice (*Alectoris graeca whitakeri*) ed alla Lepre italica (*Lepus corsicanus*).

I regolamenti per la caccia alla Volpe in forma collettiva sono predisposti dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie nel rispetto delle linee generali di seguito riportate:

1) le singole squadre per la caccia alla volpe sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
a) il capo squadra iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio entro e non oltre il giorno 15 dicembre 2026, organizza e dirige la squadra, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti, controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la caccia, assegna le poste prima dell'inizio della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnata dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti.
2) la caccia in squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba. L'inizio ed il termine della caccia devono essere segnalati da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
3) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica.
Tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono altresì indossare abbigliamento ad alta visibilità di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza. Il mancato rispetto di tale prescrizione sarà sanzionato ai sensi del comma 8 dell'art. 32 – Sanzioni della Legge n. 33/97;
4) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine della caccia.

ART. 6- Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

In considerazione dell'emergenza Peste Suina Africana e al fine di rendere più efficaci le misure di contrasto alla diffusione della PSA, ai sensi della Legge n. 29 del 7/4/2022 e del "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*)" (PRIU Sicilia anni 2022-2026), anche per la stagione 2026-2027, la caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) e sue forme fenotipiche, può essere esercitata dal 1 ottobre al 31 ottobre 2026 solo da appostamento temporaneo, senza l'ausilio dei cani.
Tale previsione ha avuto parere favorevole da parte di ISPRA già per le stagioni venatorie 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025.
Nel parere del 16/4/2026 ISPRA ritiene tecnicamente accettabile tale forma di caccia purché nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18 comma 1 lettera d) della L. 157/92 e cioè 1° ottobre – 31 gennaio come previsto da questa Amministrazione.
Il TAR Palermo con sentenze n. 388/2024 e n. 39/2025 ha dichiarato la legittimità della stessa.
Dal 01 novembre 2026 al 31 gennaio 2027 potrà inoltre essere esercitata nelle seguenti forme:
- **dal 01 novembre al 31 dicembre 2026** sia in forma libera che collettiva con l'ausilio di cani da seguita e da cerca. Tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare abbigliamento ad alta visibilità di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza. Il mancato rispetto di tale prescrizione sarà sanzionato ai sensi del comma 8 dell'art. 32 – Sanzioni della Legge n. 33/97;
- **dal 02 al 31 gennaio 2027** in forma collettiva, con la formazione di squadre iscritte presso la Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio e con l'ausilio di cani da seguita e cerca;
La caccia collettiva con l'ausilio dei cani, è esercitabile solo a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. Al fine di contrastare la massiva

presenza del predetto selvatico la caccia collettiva è consentita per un massimo di tre battute la settimana, sempre nel rispetto del limite di tre giornate di caccia a settimana per ogni singolo cacciatore.

La caccia al Cinghiale in forma collettiva a squadre, è regolamentata con provvedimento da emanarsi entro il 06 ottobre 2026 da parte delle Ripartizioni faunistiche venatorie nel rispetto dei seguenti indirizzi:

1) in tutti gli ambiti territoriali di caccia della Sicilia, al fine di contrastare la massiva presenza dell'ungulato e i danni che esso comporta al settore agricolo, possono essere autorizzate fino a dieci squadre per giornata di caccia.
2) le singole squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:

a) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria, organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti, controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la caccia, controlla ed assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;

b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia

c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti.

3) la caccia in forma collettiva può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba. L'inizio e il termine della caccia devono essere segnalati da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
4) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica.

Tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono altresì indossare abbigliamento ad alta visibilità di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza. Il mancato rispetto di tale prescrizione sarà sanzionato ai sensi del comma 8 dell'art. 32 – Sanzioni della Legge n. 33/97;

5) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.

In attuazione del suddetto "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*)" (PRIU), sono state approvate con D.D.G. n.546 del 24/05/2023 del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale le *Linee guida per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di controllo numerico dei suidi selvatici previste nel PRIU Sicilia 2022-2026.* Nell'ambito del PRIU Sicilia 2022-2026, sono stati formati ed abilitati, in strettissima collaborazione con l'IZS della Sicilia, n.1451 coadiutori così distribuiti nelle varie province: AG – n.143; CL – n.89; CT – n.133; EN – n.79; ME – n.302; PA – n.380; RG – n.66; SR – n.85; TP – n.174. I soggetti abilitati sono impegnati come coadiutori nell'attività di depopolamento del cinghiale già avviata nel 2023 e che sta proseguendo su tutto il territorio regionale.

Inoltre, come ribadito da ISPRA anche nel parere alla stagione venatoria 2026-2027 si raccomanda a tutti i cacciatori di segnalare ogni Cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) ovvero abbattuto ma che mostrava *ante mortem* comportamenti anomali di qualsiasi tipo, alle competenti autorità (guardie venatorie, Polizia provinciale, carabinieri forestali, servizi veterinari delle ASL localmente competenti). Si raccomanda ancora di segnalare il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, poiché

il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio.
Il CTFVN nel parere del 24/4/2026 ha espresso parere favorevole alle modalità di prelievo della specie come autorizzate nel presente CV.

ART.7- Prescrizioni inerenti gli ambiti territoriali di caccia prescelti per l'esercizio dell'attività venatoria limitatamente alla fauna selvatica migratoria

Il prelievo venatorio della selvaggina migratoria, negli AA.TT.CC. scelti per la migratoria, è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la fauna migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio dal funzionario comunale incaricato al rilascio, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 per ambito.
Il cacciatore può scegliere l'ambito territoriale di caccia per la sola fauna migratoria anche successivamente al ritiro del tesserino venatorio, previa esibizione del versamento di € 5,16 al funzionario comunale preposto.
Il versamento per gli ambiti prescelti per la migratoria può essere effettuato cumulativamente alla tassa di concessione regionale ed alla tassa di ammissione in ATC di non residenza attraverso PagoPA, recante la causale "*Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.C. scelti*".
La scelta di consentire la mobilità dei cacciatori per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria è stata ritenuta legittima dal CGARS che si è pronunciato in tal senso con l'ordinanza n.707/2021 del 20/12/2021 in relazione al CV 2021-2022 che prevedeva analoga disposizione. Tale disposizione è stata sempre ribadita nei successivi CC.VV. 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026.

ART.8 – Attività venatoria all'interno delle Aziende agro – venatorie

Con riferimento al parere Ispra prot. n. 20567/2026, nelle aziende agro-venatorie è consentito l'utilizzo, a fini venatori, del Coniglio e della Quaglia da allevamento.
La totale esclusione dell'immissione di fauna allevata all'interno delle Aziende agro-venatorie, comporterebbe la totale preclusione dell'attività delle predette.
Per quanto concerne la Quaglia ed il Coniglio di allevamento (che già al momento dell'immissione presentano una "fitness" molto bassa, essendo considerate in via di domesticazione, come sostenuto anche da ISPRA, e non essendo previsto un periodo di ambientamento all'interno delle Aziende agro – venatorie), così come indicato dall'ISPRA, si ritiene che l'immissione di taxa ibridati con forme domestiche debba essere consentita solo in presenza di opportune strutture idonee ad impedire la fuoriuscita in natura degli individui.
Gli animali provenienti da allevamenti autorizzati e provvisti di certificazione sanitaria, possono essere immessi all'inizio della giornata venatoria in numero pari ai capi abbattibili dai cacciatori presenti durante la giornata.
I capi non abbattuti o feriti dai cacciatori debbono essere recuperati a cura del concessionario al più presto e comunque entro la fine della giornata. Il mancato recupero degli animali comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista.
La reiterazione del suddetto mancato recupero comporterà la revoca della concessione.
Il recupero dei capi non abbattuti o feriti è infatti essenziale:

a) al fine di evitare il rischio di immissioni di specie alloctone per la Sicilia come la Starna (in conformità alla Direttiva Habitat di cui al D.P.R.357/97 come modificato dal D.P.R.120/2003);

b) al fine di prevenire la naturalizzazione del Fagiano nell'isola o evitare la diffusione di patologie comuni alla Coturnice e l'eventuale competizione tra le stesse specie.

ART.9 – Piano di prelievo

Il cacciatore può prelevare, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:

	LIMITE MASSIMO GIORNALIERO PER SPECIE	LIMITE MASSIMO STAGIONALE PER SPECIE
Merlo	**5**	**25**
Beccaccia	**3** **Mese di gennaio massimo 1 capo**	**20** **Di cui massimo 6 capi nel mese di gennaio**
Codone, Beccaccino, Mestolone	**5**	**25**
Moriglione	**2**	**10**
Colombaccio	**15**	/
Gazza	**15**	/
Ghiandaia	**15**	/
Volpe	**15**	/
Cinghiale	**15**	/
Cesena	**15**	/
Tordo Bottaccio	**15**	/
Tordo Sassello	**15**	/
Alzavola	**15**	/
Canapiglia	**15**	/
Fischione	**15**	/
Folaga	**15**	/
Gallinella d'acqua	**15**	/
Germano reale	**15**	/
Porciglione	**15**	/

ART.10 – Allenamento e addestramento cani

L'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, limitatamente alle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio e senza possibilità di sparo, dal 21 al 30 agosto 2026 incluso, dalle ore 05,00 alle ore 18,00.

Tale previsione è stata espressamente ritenuta legittima dal CGARS con D.P. n.335 del 01/08/2022 confermato con ordinanza collegiale n.345 del 08/09/2022 che hanno ritenuto sufficienti le misure di mitigazione (orari e modalità) previste. Il TAR Palermo con sentenza n.388/2024 ha confermato la legittimità di tale previsione.

ART.11 - Cacciatori extraregionali

I cacciatori non residenti in Sicilia, in regime di preapertura, non sono autorizzati ad esercitare l'attività venatoria negli Ambiti Territoriali di Caccia. Gli stessi, potranno esercitare l'attività venatoria, nelle giornate previste in preapertura, nelle aziende agro-venatorie e faunistico-venatorie.

È fatto obbligo ai cacciatori extraregionali, **entro 30 giorni dalla chiusura della stagione venatoria**, di comunicare i dati relativi ai prelievi effettuati nel territorio della Regione Siciliana, pena l'esclusione dalle graduatorie nella stagione successiva.
La Regione Siciliana già da diversi anni pone in essere le raccomandazioni di ISPRA per ciò che concerne i cacciatori extraregionali.

ART.12 – Ulteriori limitazioni dei luoghi di caccia

Dal **2 al 31 gennaio 2027** incluso, l'attività venatoria può essere praticata nei boschi, nei seminativi arborati (vanno inclusi fra i seminativi arborati anche i terreni utilizzati a seminativo con presenza di piante sparse di carrubo), negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua, laghi o laghetti naturali o artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri. Per la caccia alla volpe in forma libera non possono essere utilizzati cani.
Per la caccia al cinghiale in forma collettiva possono essere utilizzati solo cani da seguita. Per la caccia alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*) possono essere utilizzati **esclusivamente cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca.**
Con riferimento al mese di gennaio ISPRA scrive: dal 21 gennaio 2027 la caccia "coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di uccelli da preda, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli".
Tuttavia il divieto di caccia per una fascia di rispetto di 500 m da tutte le pareti rocciose della Sicilia è irrealistico poiché il disturbo ipotetico potrebbe verificarsi ovunque e, peraltro, sarebbe per soli 10 giorni. Persino, nei Siti Natura 2000 ove la caccia è ammessa l'estensione indistinta a tutti i siti sarebbe illegittima, non essendo possibile applicare misure previste espressamente per le ZPS ai SIC/ZSC, a meno che le due forme di tutela coincidano territorialmente.

ART.13 – Siti Natura 2000 e I.B.A. (Important Bird Areas)

L'attività venatoria è vietata nei Siti Natura 2000 e nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della Legge 157/92 e ss.mm.ii., introdotto dall'articolo 42 della Legge 96/2010, per una fascia di rispetto di 150 metri contigua ad essi, ad eccezione di quelle dove è espressamente consentita nei modi e nei tempi previsti dal Piano Regionale Faunistico Venatorio (PRFV) 2013/2018, nonché, dal decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente e ss.mm.ii..
Nei Siti Natura 2000 dove l'attività venatoria è consentita dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, sarà regolamentata con specifici provvedimenti.
In ossequio al Piano Regionale Faunistico Venatorio, nelle porzioni di I.B.A. (Important Bird Areas) presenti nel territorio della Regione Siciliana non rientranti in Zone di protezione speciale (ZPS), vengono applicati i "*criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone di protezione speciale (ZPS)*" previsti dal DM del 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare.
Pertanto nelle porzioni di territorio esterno alla ZPS delle seguenti IBA l'attività venatoria è consentita dal **01 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027**. Nel mese di gennaio, la caccia al Cinghiale e alle altre specie per cui il presente provvedimento ne prevede il prelievo venatorio è consentita esclusivamente, nei giorni di sabato e domenica:
IBA 152 Isole Eolie
IBA 153 Monti Peloritani
IBA 154 Nebrodi
IBA 155 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina

IBA 156 Monte Cofano
IBA 157 Isole Egadi
IBA 158 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani
IBA 162 Zone Umide del Mazarese
IBA 163 Medio corso e foce del fiume Simeto
IBA 164 Madonie
IBA 166 Biviere e Piana di Gela
IBA 167 Pantani di Vendicari e di Capo Passero
IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie

Ai fini della consultazione cartografica dei "Siti Natura 2000" e delle I.B.A. (Important Bird Areas) si riportano successivamente i link che rimandano ai siti ufficiali, secondo la seguente formulazione:

Siti Natura 2000 - "Per la individuazione dei confini, delle coordinate geografiche e della cartografia di tutti i Siti Natura 2000 (che comprendono le zone SIC, ZSC e ZPS) istituiti in Sicilia, si rimanda alla banca dati Natura 2000 ufficiale, disponibile al link: *www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie*, ovvero tramite visualizzatore del Geoportale della Regione Siciliana- SIF *https://sifweb.regione.sicilia.it/portalsif/apps/webappviewer/index.html?id=5d6a5d41a8134a9092f20d9566bd07dd*

I.B.A. - "Le cartografie delle aree IBA e ZPS sono consultabili sul sito: *http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura.".*

In aderenza al parere Ispra prot. n. 62383/2026, si richiamano integralmente le limitazioni riguardanti l'attività venatoria previste dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 17/10/2007 e si riporta l'elenco dei siti della Rete Natura 2000 dove la caccia è consentita nella stagione venatoria 2026-2027:

ITA 010010 – M. San Giuliano;
ITA 010027 – Arcipelago delle Egadi – Area marina e terrestre;
ITA 020010 – Isola di Ustica;
ITA 020018 – Foce del F. Pollina e M. Tardara;
ITA 020026 – M. Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda;
ITA 020040 – M. Zimmara (Gangi);
ITA 020049 – M. Pecoraro e Pizzo Cirina;
ITA 030003 – Rupi di Taormina e Monte Veneretta;
ITA 030004 – Bacino del Torrente Letojanni;
ITA 030007 – Affluenti del Torrente Mela;
ITA 030019 – Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò;
ITA 030021 – Torrente San Cataldo;
ITA 030042 – Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina;
ITA 030044 – Arcipelago delle Eolie – Area marina e terrestre;
ITA 040013 – Arcipelago delle Pelagie – Area marina e terrestre;
ITA 050012 – Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela;
ITA 090030 – Isola di Pantelleria ed Area marina circostante.

ART.14 – Limitazione nell'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo

Per evitare il rischio di avvelenamento da piombo, nonché per adempiere all'accordo internazionale (legge nazionale n.66 del 06/02/2006) denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, *è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi,*

acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, di tutto il territorio regionale in cui è consentito l'esercizio venatorio, nonché per la caccia agli ungulati. Tale accordo, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio.
In data 15 febbraio 2023 è entrato in vigore sul territorio dell'Unione europea il Regolamento della Commissione UE 2021/57 del 21/01/2021 recante modifica dell'allegato XVII del Regolamento (CE) n.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide.

ART.15 - Divieti e prescrizioni

È vietata la caccia da appostamento alla Beccaccia e al Beccaccino.
È vietata l'attività venatoria nelle aree percorse da incendi ad esclusione delle stoppie, degli incolti e degli erbai e di tutte quelle zone non rientranti in specifiche norme di legge.
Per la caccia da appostamento è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere il posto di caccia con l'arma scarica e in custodia.
L'attraversamento di zone intercluse tra zone autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche con l'arma montata, purché scarica.
È vietato, per la caccia agli uccelli acquatici, l'uso di imbarcazioni o natanti di qualunque genere, per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli, se finalizzato al loro abbattimento.
La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e nelle aree contigue alle aree protette e in tutti i siti Natura 2000 per una fascia estesa 1 km dai loro confini, anche nel rispetto dell'art. 1 comma 5 bis della legge 157/92 e ss.mm e ii., introdotto dall'art.42 della legge 96/2010.
È fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne comunicazione a ISPRA (scrivendo una e-mail a recoveries@isprambiente.it) oppure al competente ATC che trasmetterà tale informazione all'Istituto.

ART.16 - Aree di divieto di caccia

a) La caccia è vietata nel raggio di 1000 metri dai seguenti valichi montani

Valico	Elevazion ems.l.m	Coordinate geografiche
1.Portella Colla (Isnello – PA)	1.425	37° 52' 04" N – 14° 00' 18" E
2. Portella di Mandarini (Petralia Soprana - PA)	1.208	37° 51' 34" N – 14° 05' 59" E
3. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21" N – 14° 35' 27" E
4. Portella Biviere (Cesarò – ME)	1.281	37° 57' 18" N – 14° 42' 35" E
5. Portella della Busica (Tortrici - ME)	1.228	37° 58' 31" N – 14° 17' 51" E
6. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)	1.165	37° 58' 59" N – 14° 59' 54" E
7. Contrada Cardone (Antillo - ME)	811	37° 59' 34" N – 15° 12' 14" E

I suddetti valichi per la peculiare caratteristica geomorfologica della Regione rappresentano le zone più rilevanti per i flussi migratori.

Si rileva inoltre come in Sicilia non esistano appostamenti fissi che potrebbero influire negativamente sui flussi di migrazione.

b) Nell'ATC CL2 in provincia di Caltanissetta l'attività venatoria è vietata nelle aree interne alle dighe Comunelli, Disueri e Cimia nonché nell'area interna alla Piana del Signore;
 l'attività venatoria è vietata nelle zone di cui all'allegato "2" del presente Decreto;
c) l'attività venatoria è vietata nelle aree interessate da incendi, così come previsto dal comma 1 lett.i) dell'art.21 della l.r. 1 settembre 1997 n.33 e ss.mm.ii, nonché dall'art. 10, comma 1 della Legge n.353/2000 e, comunque, in tutte le aree percorse dal fuoco. Per agevolare l'individuazione delle aree interessate dal fuoco, può essere consultata la geolocalizzazione individuata sul portale S.I.F. della Regione Siciliana al seguente link: https://sifweb.regione.sicilia.it/portalsif/apps/webappviewer/index.html?id=5d6a5d41a8134a9092f20d9566bd07dd

ART.17 – Influenza aviaria

Al fine di garantire la sicurezza del cacciatore e limitare la diffusione del virus dell'influenza aviaria si forniscono le seguenti indicazioni secondo le disposizioni del Ministero della Salute:

a) segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie); la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti, utilizzando appropriate misure di biosicurezza ivi compreso l'utilizzo di DPI, possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;

b) disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti o deceduti, in particolare anatidi, inclusi il fondo dei natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli ecc., una volta terminata l'attività a rischio (con candeggina/varechina 5-10% Ipoclorito di Sodio);

c) smaltire correttamente parti di uccelli selvatici non utilizzate (incluse penne e piume) evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici (cani/gatti/pollame/suini) sia con i selvatici;

d) per gli aspetti specifici collegati alla prevenzione della diffusione dell'infezione alle persone e in particolare agli operatori e ai lavoratori si rimanda a quanto riportato nella circolare DGPRE protocollo n.56437 del'8/12/2021;

e) in considerazione dell'elevata circolazione virale nell'ambiente è vietato movimentare specie di volatili selvatici sensibili sia a fini di ripopolamento che per altre finalità senza preventiva autorizzazione dei servizi veterinari ufficiali competenti sulle strutture di destino.
 I cacciatori devono collaborare con i servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali per la sorveglianza nei confronti di HPAI mettendo a disposizione gli animali che sono stati abbattuti in caccia per l'esecuzione dei prelievi necessari.

ART.18 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni previste dalle Leggi:

1) L.157/1992 e ss.mm e ii. – l.r. 33/1997 e ss.mm e ii. - in materia di tutela della fauna selvatica, attività venatoria e tutela delle aree percorse da incendi;
2) L.353/2000 in materia di tutela delle zone boscate percorse da incendi;
3) D.M. del 17 ottobre 2007 in materia di misure di conservazione dei Siti Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria);

Al fine di implementare l'attività di vigilanza contro eventuali atti di bracconaggio e la violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione faunistica, durante la stagione venatoria 2026-2027 i soggetti indicati all'art.27 della L.157/1992 e all'art.44 della l.r. 33/1997, ai quali è affidata

la vigilanza sull'applicazione delle medesime leggi, dovranno rafforzare l'attività di cui si tratta per garantire le più ampie forme di controllo del territorio di rispettiva competenza.

Palermo, lì

Il Dirigente Generale
Alberto Pulizzi

ALBERTO PULIZZI
REGIONE SICILIANA
10.11.2026 13:21:31
GMT+02:00

Il Dirigente del Servizio
Roberta Paci

ROBERTA PACI
REGIONE SICILIANA
REGIONE SICILIANA
10.11.2026 13:07:08
GMT+02:00

l'Assessore
Sammartino

Allegato "2"

CALENDARIO VENATORIO 2026/2027

L'attività venatoria non è consentita:

- nelle zone indicate all'art. 13, dell'Allegato A al presente Decreto;
- nelle zone del Demanio forestale;
- nei fondi chiusi di cui all'art. 24 della l.r.33/1997;
- nei centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti di cui all'articolo 38 della l.r.33/1997;
- nelle aree a gestione privata della caccia aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie;
- nelle zone di addestramento, allenamento e gare per cani di cui all'articolo 41 della l.r.33/1997;
- nei giardini nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) **Riserve naturali:**
 1) "Foce del Fiume Platani" (AG1);
 2) "Maccalube di Aragona" (AG2);
 3) "Torre Salsa" (AG1);
 4) "Grotta di Sant'Angelo Muxaro" (AG2);
 5) "Monte San Calogero (Kronio)" (AG1);
 6) "Isola di Lampedusa" (AG3);
 7) "Isola di Linosa e Lampione" (AG3).
 8) Riserva naturale orientata Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio
 9) Riserva naturale orientata Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco
 10) Riserva naturale orientata Monte Cammarata

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
 1) "Torre Salsa", ricadente nel territorio dei Comuni di Siculiana e Montallegro (AG1);
 2) "Lago Gorgo", ricadente nel territorio del Comune di Montallegro (AG1).

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:
 1) "Monte Conca" (CL1);
 2) "Lago Sfondato" (CL1);
 3) "Riserva Naturale Geologica di contrada Scaleri" (CL1);
 4) "Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale" parte ricadente nel territorio comunale di Caltanissetta (CL1);
 5) "Lago Soprano" (CL1);
 6) "Sughereta di Niscemi" (CL2);
 7) "Biviere di Gela" (CL2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
 1) "Oasi Scala", ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

Nell'ATC CL2 in provincia di Caltanissetta l'attività venatoria è vietata nelle aree interne alle dighe Comunelli, Disueri e Cimia nonché nell'area interna alla Piana del Signore, come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio.

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali:
 1) "Parco dell'Etna" (CT1);
 2) "Parco dei Nebrodi" (CT1);

3) “Parco fluviale dell’Alcantara**”** (CT1).

b) **<u>Riserve naturali:</u>**

1) “Oasi del Simeto” (CT1);
2) “Fiume Fiumefreddo” (CT1);
3) “Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi” (CT1);
4) “Complesso Immacolatella e Micio Conti” (CT1);
5) “La Timpa” (CT1);

c) **<u>Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:</u>**

1) “Invaso Diga Don Sturzo”, ricadente nel territorio dei Comuni di Ramacca (CT1) e Raddusa (CT1);
2) “Ponte Barca”, ricadente nel territorio del Comune di Paternò (CT1).

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

a) **<u>Parchi naturali:</u>**

1) “Parco dei Nebrodi” territorio dei comuni di Cerami e Nicosia ATC (EN1);
2) “Parco Minerario Floristella” territorio comunale di Enna ATC (EN2).

b) **<u>Riserve naturali:</u>**

1) “Monte Altesina” territorio dei comuni di Leonforte e Nicosia (EN1);
2) “Sambuchetti - Campanito” territorio dei comuni di Nicosia e Cerami (EN1);
3) “Vallone di Piano della Corte” ricadente nel territorio del comune di Agira (EN1);
4) “Lago di Pergusa” ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);
5) “Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale” ricadente nel territorio dei comuni di Enna e Pietraperzia, (EN2);
6) “Rossomanno – Grottascura – Bellia” ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2).

c) **<u>Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:</u>**

1) “Invaso Diga Don Sturzo”, parte ricadente nel territorio del Comune di Aidone (EN2).

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

a) **<u>Parchi naturali</u>:**

1) “Parco dei Nebrodi” (ME1 - ME2);
2) “Parco fluviale dell’Alcantara” (ME2).

b) **<u>Riserve naturali:</u>**

1) “Vallone Calagna sopra Tortorici” (ME1);
2) “Bosco di Malabotta” (ME2);
3) “Fiumedinisi e Montescuderi” (ME2);
4) "Isola Bella" (ME2);
5) “Laghetti di Tindari” (ME2);
6) “Laguna di Capo Peloro” (ME2);
7) “Isola di Alicudi” (ME3);
8) “Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari” (ME3);
9) “Isola di Panarea e Scogli viciniori” (ME3);
10) “Isola di Stromboli e Strombolicchio” (ME3);
11) “Monte Fossa delle Felci e dei Porri” (ME3).

c) **<u>Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:</u>**

1) “Serrafalco - Costi - Cuppitta”, ricadente nel territorio del Comune di Castelmola (ME2);
2) “San Cono - Casale - Cardusa”, ricadente nel territorio del Comune di Tripi (ME2);
3) “Loco - Mandali - Santa Venera”, ricadente nel territorio del Comune di Castroreale (ME2);
4) “Rocca Salvatesta”, ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2);

5) “Mandrazzi”, ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2).

d) <u>Aree sottratte all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 33/1997</u>

1) Fondi costituenti la ex azienda faunistico venatoria Casazza-Farina ricadente nel territorio del comune di Cesarò.

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

1) Nelle Isole: Alicudi; Filicudi; Panarea; Salina; Stromboli; Strombolicchio; Basiluzzo.

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

a) <u>Parchi naturali</u>

1) “Parco delle Madonie” (PA2).

b) <u>Riserve naturali:</u>

1) “Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella” (PA1);
2) “Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago” (PA1);
3) “Capo Gallo” (PA1);
4) “Capo Rama” (PA1);
5) “Grotta di Carburangeli” (PA1);
6) “Grotta di Entella” (PA1);
7) “Grotta Conza” (PA1);
8) “Grotta dei Puntali” (PA1);
9) “Isola delle Femmine” (PA1);
10) “Serre della Pizzuta” (PA1);
11) “Montepellegrino” (PA1);
12) “Bosco della Favara e Bosco Granza” (PA2);
13) “Monte S. Calogero” (PA2);
14) “Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto” (PA2);
15) “Serre di Ciminna” (PA2);
16) “Isola di Ustica” (PA3).
17) “Grotta della Molara” (PA1)
18) Riserva naturale orientata Monte Carcaci
19) Riserva naturale orientata Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco

c) <u>Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:</u>

1) “Invaso Poma”, ricadente nel territorio dei Comuni di Partinico (PA1), Monreale (PA1) e San Giuseppe Jato (PA1);
2) “Oasi Lago Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela”, ricadente nel territorio dei Comuni di Piana degli Albanesi (PA1) e di Santa Cristina Gela (PA1).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

1) Nell'isola di Ustica l'attività venatoria è vietata nell'area “Gorgo salato” (habitat prioritario) e nella fascia di 150 metri esterna contigua all'area umida

2) Zona contrada San Bartolo, agro del Comune di Caltavuturo estesa Ha 82.00.00 circa.
Tale zona è stata segnalata, già in anni precedenti, dal Comune di Caltavuturo, allo scopo di incrementare il patrimonio faunistico ed in particolare per incrementare la popolazione di coniglio selvatico.

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

a) <u>Riserve naturali</u>:

1) “Pino d’Aleppo” (RG1);
2) “Macchia foresta del fiume Irminio” (RG1 - RG2).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

1) ex Riserva naturale orientata “Pantani della Sicilia sud-orientale” interna alla ZPS ITA090029 ricadente nel comune di Ispica

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

1) "Pantalica, Valle dell'Anapo e T. Cavagrande" (SR1);
2) "Complesso speleologico Villasmundo - S.Alfio" (SR1);
3) "Grotta Palombara" (SR1);
4) "Saline di Priolo" (SR1);
5) "Riserva Naturale Orientata di Vendicari" (SR2);
6) "Cavagrande del Cassibile" (SR2);
7) "Fiume Ciane e Saline di Siracusa" (SR2);
8) "Grotta Monello" (SR2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) "Lago di Lentini", ricadente nel territorio del Comune di Lentini (SR1);
2) "Oasi faunistica di Vendicari", ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2).

c) Aree sottratte all'attività venatoria ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della L.R. 33/97

1) Area faunistica per la Lepre italica " Cugni di Cassaro" ricadente nel Territorio del comune di Noto (SR2);

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

1) "Capo Murro di Porco e della penisola della Maddalena" ricadente nel comune di Siracusa (SR2) come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio - cartografia fig. 2.7
2) "Pantani di Gelsari e di Lentini" come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio - cartografia fig. 2.8.
3) ex Riserva naturale orientata "Pantani della Sicilia sud-orientale" interna alla SIC ITA090009 e ZPS ITA090029 ricadente nei comuni di Pachino e Noto (SR2), come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio.

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali

Parco Nazionale Isola di Pantelleria

b) Riserve naturali:

1) "Bosco di Alcamo" (TP1);
2) "Zingaro" (TP1);
3) "Saline di Trapani" (TP1);
4) "Monte Cofano" (TP1);
5) "Foce del fiume Belice e dune limitrofe" (TP2);
6) "Isole dello stagnone di Marsala" (TP2);
7) "Grotta Santa Ninfa" (TP2);
8) "Lago Preola e Gorghi Tondi" (TP2);
9) "Isola di Pantelleria" (TP4).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) "Capofeto", ricadente nel territorio del Comune di Mazara del Vallo (TP2).

d) d) Aree di interesse faunistico

1) Pantani di contrada Pozzillo nel comune di Salemi;

DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi del comma 1 art.10 della L.353/2000 è, inoltre, vietato per dieci anni l'esercizio venatorio nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Il catasto incendi, con la cartografia dettagliata delle aree percorse da fuoco, è consultabile presso tutti i Comuni siciliani.
Ai sensi del comma 3 dell'art.21 della l.r. 1° settembre 1997 n.33 "*tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio, ivi compresi i siti Natura 2000 dove attualmente è preclusa l'attività venatoria, devono essere delimitati da apposite tabelle, da installare a cura delle Ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli artt.24, 25 e 38, degli enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio*".
Ai sensi del comma 4 dell'art.45 della l.r. 33/1997, le tabelle sono collocate su pali e alberi a una altezza di due o tre metri e a una distanza di non più di cento metri l'una dall'altra, e comunque in modo tale che da ogni tabella siano visibili le due contigue. La mancata collocazione di tabelle o anche la collocazione irregolare di esse, esclude l'applicazione di sanzioni.
Per la consultazione della cartografia delle aree del territorio della Regione Siciliana a qualunque titolo interessate dal presente provvedimento si rimanda al Sito Ufficiale delle Regione sezione Piano Faunistico Venatorio-Cartografia consultabile al seguente link:
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-sviluppo-rurale-territoriale/altri-contenuti/faunistico-venatorio/piano-regionale

Gli Uffici Servizio per il Territorio - U.O.1 - Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistico Venatoria sono incaricati di dare ampia pubblicità ai divieti di caccia riguardanti le aree ricadenti nel territorio provinciale di rispettiva competenza.
Alla diffusione delle presenti disposizioni, divieti e/o prescrizioni territoriali in materia di prelievo venatorio provvederà l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana anche per il tramite degli Uffici Servizio per il Territorio - U.O.1 - Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistico Venatoria.

Palermo,

Il Dirigente Generale
Alberto Pulizzi

ALBERTO PULIZZI
REGIONE SICILIANA
10.11.2026 13:21:31
GMT+02:00

Il Dirigente del Servizio
Roberta Paci

ROBERTA PACI
REGIONE SICILIANA
REGIONE SICILIANA
10.11.2026 13:07:08
GMT+02:00

L'Assessore
Sammartino

LUCA ROSARIO LUIGI
SAMMARTINO
REGIONE SICILIANA
10.11.2026 13:04:21 GMT+01:00